

ACC 10000/146/617 091.46995 B

WAGES - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

July 1944

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Sede Centrale

R O M A

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1) Stipendio base lordo attuale	pag. 1
2) Supplemento di servizio attivo lordo	" 7
3) Assegno temporaneo di guerra	" 7
4) Aggiunta di famiglia	" 8
5) Indennità di bombardamento o di allarme	" 11
6) Premio mensile per lavoro straordinario, chiamato anche premio di presenza o premio di operosità e rendimento	" 12
7) Gratifiche periodiche	" 13
8) Compensi vari	" 15
9) Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute	" 16
10) Premi di nuzialità e natalità	" 18
11) Lavoro straordinario	" 20
12) Lavoro serale e notturno	" 20
13) Eventuali modifiche di stipendio	" 21
14) Diritti vari	" 22
15) Ritenute	" 23
16) Mensilità di emergenza	" 24
17) Elenco numerico del personale in servizio presso la Sede Centrale e le dipendenze di Roma alla data del 31 luglio 1944	" 25
18) Disposizioni che riguardano l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati	" 30
19) Informazioni sussidiarie	" 31
20) Differenza di trattamento nei riguardi del personale addetto a sedi diverse da Roma.	" 32

Allegato al n.1: STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE

Si riportano le tabelle per tutti i gradi degli impiegati e salariati.

a) TABELLA DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI DEL PERSONALE DI RUOLOGradi primo e secondo:

Il trattamento dei funzionari di grado primo e secondo è fissato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, entro i limiti massimi approvati per ciascun grado dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le cifre che seguono sono comprensive degli aumenti di carattere generale intervenuti fino al 1° dicembre 1943.

Grado terzo:

stipendio iniziale	L. 35.559.= annue
dopo 3 anni	" 37.114.= "
" 3 "	" 38.670.= "
" 3 "	" 40.083.= "
" 3 "	" 42.149.= "
" 3 "	" 43.544.= "
Eventuale assegno di carica fino a	" 10.709.= "

Grado quarto:

stipendio iniziale	L. 27.936.= annue
dopo 3 anni	" 29.700.= "
" 3 "	" 31.430.= "
" 4 "	" 33.034.= "
" 4 "	" 34.378.= "
" 4 "	" 35.559.= "
Eventuale assegno di carica fino a	" 9.180.= "

Grado quinto:

- qualifiche di cui alle lettere a) e b)

stipendio iniziale

dopo 3 anni

" 3 "

" 4 "

" 4 "

" 4 "

Eventuale assegno di carica
fino a

L. 26.334.= annue

" 28.097.= "

" 29.858.= "

" 31.576.= "

" 33.176.= "

" 34.395.= "

" 4.757.= "

- qualifiche di cui alla lettera c)

stipendio iniziale

dopo 3 anni

" 3 "

" 3 "

" 4 "

" 4 "

Eventuale assegno di carica
fino a

L. 20.312.= annue

" 22.109.= "

" 23.599.= "

" 25.215.= "

" 26.974.= "

" 28.736.= "

" 6.400.= "

Grado sesto:

stipendio iniziale

dopo 2 anni

" 3 "

" 3 "

" 4 "

" 4 "

" 4 "

" 4 "

L. 15.242.= annue

" 16.069.= "

" 17.865.= "

" 19.660.= "

" 21.456.= "

" 23.252.= "

" 24.573.= "

" 26.334.= "

Grado settimo:

stipendio iniziale

dopo 2 anni

" 3 "

" 3 "

" 4 "

" 4 "

" 4 "

" 4 "

L. 14.905.= annue

" 15.956.= "

" 17.218.= "

" 18.478.= "

" 19.739.= "

" 20.666.= "

" 21.836.= "

" 23.072.= "

- 3 -

Grado ottavo:

- Qualifiche di cui alle lettere a) e b) -		<u>uomini</u>	<u>donne</u>
stipendio iniziale	annue	L. 13.447.=	12.801.=
dopo 2 anni	"	" 14.202.=	13.783.=
" 3 "	"	" 14.955.=	14.761.=
" 3 "	"	" 15.742.=	15.742.=
" 4 "	"	" 16.722.=	16.722.=
" 4 "	"	" 17.702.=	17.702.=
" 4 "	"	" 18.681.=	18.681.=
" 4 "	"	" 19.660.=	19.660.=

- Qualifiche di cui alla lettera c) -		<u>uomini</u>	<u>donne</u>
stipendio iniziale	annue	L. 12.052.=	10.988.=
dopo 2 anni	"	" 12.569.=	11.660.=
" 3 "	"	" 13.071.=	12.312.=
" 3 "	"	" 13.575.=	12.967.=
" 4 "	"	" 14.075.=	13.617.=
" 4 "	"	" 14.578.=	14.271.=
" 4 "	"	" 15.081.=	14.925.=
" 4 "	"	" 15.584.=	15.579.=

Grado nono:

		<u>uomini</u>	<u>donne</u>
stipendio iniziale	annue	L. 11.012.=	9.636.=
dopo 3 anni	"	" 11.402.=	10.143.=
" 3 "	"	" 11.793.=	10.651.=
" 3 "	"	" 12.183.=	11.158.=
" 4 "	"	" 12.569.=	11.660.=
" 4 "	"	" 12.945.=	12.148.=
" 4 "	"	" 13.323.=	12.640.=
" 4 "	"	" 13.699.=	13.129.=

A norma dell'art.21 del Regolamento per il personale, comma secondo, il Comitato Esecutivo può attribuire al dipendente, in aggiunta allo stipendio di tabella, un assegno personale in misura non eccedente i tre decimi della retribuzione prevista dalle tabelle, in rapporto al merito e alle funzioni ricoperte.

Il Comitato Esecutivo ha anche facoltà di attribuire in casi eccezionali, e sempre in relazione alle mansioni e al merito, un assegno speciale straordinario, la cui misura viene determinata di volta in volta dallo stesso Comitato.

b) TABELLE DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI DEL PERSONALE
FUORI RUOLO (aggregato e avventizio)

1) Laureati - diplomati in ragioneria o in possesso
 di licenza liceale

	personale ma- schile di età superiore ai 18 anni	personale ma- schile di età inferiore ai 18 anni	personale femminile
stipendio iniziale	L. 13.766.=	L. 13.229.=	L. 12.496.=
dopo 3 anni	" 14.652.=	" 14.368.=	" 13.572.=
" 3 "	" 15.528.=	" 15.506.=	" 14.648.=

2) Personale con altro titolo di studio

	personale ma- schile di età superiore ai 21 anni	personale ma- schile di età inferiore ai 21 anni	personale ma- schile di e- tà inf. ai 18 anni e perso- nale femmini- le
stipendio iniziale	L. 11.208.=	L. 10.788.=	L. 9.348.=
dopo 3 anni	" 11.676.=	" 11.232.=	" 9.922.=
" 3 "	" 12.132.=	" 11.652.=	" 10.468.=

3) Personale di servizio

	personale ma- schile di età superiore ai 21 anni	personale ma- schile di età inferiore ai 21 anni	personale ma- schile di e- tà inf. ai 18 anni e perso- nale femmini- le
stipendio iniziale	L. 10.272.=	L. 9.912.=	L. 8.472.=
dopo 4 anni	" 10.632.=	" 10.236.=	" 8.796.=
" 3 "	" 10.980.=	" 10.572.=	" 9.132.=

In aggiunta alla retribuzione sopra indicata il Comitato Esecutivo ha facoltà di attribuire un assegno personale in misura non eccedente i tre decimi della retribuzione in rapporto al merito e alle funzioni ricoperte.

Per il personale avventizio tale facoltà è devoluta al Direttore Generale.

Le tabelle predette sono state fissate in base all'accordo interconfederale dell'8 gennaio 1941 e diramate dalla Banca con lettera 17 gennaio 1941. Di tali disposizioni si allega copia.

3 sub allegati

ASSEGNI DI RISCHIO
PER IL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO AVENTE GESTIONE DI
DENARO O CUSTODIA DI VALORI

Cassieri principali	da L. 5.720.= a L. 9.750.= annue
Primi cassieri	" " 4.290.= " " 9.295.= "
Cassieri	" " 2.860.= " " 8.580.= "
Vice cassieri	" " 2.145.= " " 5.720.= "
Commessi di cassa	" " 1.430.= " " 4.290.= "
Personale avente altra qualifica	" " 1.430.= " " 5.720.= "

o) TABELLA DEGLI ASSEGNI PER GLI AUTISTI, OPERAI
GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA

1) autisti ed operai	L. 1.207.20 mensili
2) guardie notturne	" 1.122.55 "
3) uomini di fatica, di pulizia e di custodia	" 1.062.05 "
4) donne addette alla pulizia	" 724.30 "

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età le retribuzioni sono ridotte alle seguenti:

- 1) L. 1.071.10 mensili
- 2) " 999.15 "
- 3) " 947.75 "
- 4) " 642.65 "

(La documentazione relativa è annessa all'allegato n.18).

CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI
RUOLO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA -

Il giorno 8 gennaio 1941-XIX in Roma tra la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente Cons.Naz. ALFREDO BRUCHI assistito dal Dr. Giovanni Guarnieri e dal Dr. Enrico Aureggi, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal Cons. Naz. GIUSEPPE FERRARIO, assistito dal Dr. Manlio Valli Segretario del Sindacato nazionale di categoria e dai camerati Ernesto Emina e Alessandro Sica; allo scopo di stabilire il trattamento economico per il personale non di ruolo della Banca Nazionale del Lavoro in attuazione dell'accordo di massima intervenuto tra le predette Organizzazioni il 18 gennaio 1940-XVIII;

SI E' CONVENUTO:

ART. 1 - Con decorrenza 1° febbraio 1940-XVIII al personale tuttora in servizio e non di ruolo della Banca Nazionale del Lavoro si applica il trattamento economico previsto, per le rispettive mansioni, dalle tabelle relative ai gradi 7°, 8° e 9° del personale di ruolo, con le seguenti riduzioni percentuali:

a) riduzione del 15% per il personale maschile di età inferiore ai 21 anni, escluso quello di cui alla successiva lettera b), nonché al personale femminile di qualsiasi età;

b) riduzione del 10% al personale maschile di età inferiore ai 21 anni diplomato in ragioneria o in possesso di licenza liceale, nonché a tutto il restante personale maschile di età superiore ai 21 anni.

ART. 2 - Per i laureati e i diplomati in ragioneria o in possesso di licenza liceale, agli effetti della applicazione del precedente articolo si prenderà a riferimento la tabella del grado 7°.

ART. 3 - Il primo scatto di tabella per il personale cui la presente convenzione si riferisce avrà luogo dopo tre anni di servizio per i gradi 7° e 8°, e dopo quattro anni di servizio per il grado 9°.

ART. 4 - L'anzianità utile per gli scatti automatici di carriera decorre dal 1° febbraio 1940, o dalla data di assunzione per quelli assunti posteriormente.

ART. 5 - Al personale non di ruolo ⁴²⁸⁰ alla data del primo febbraio 1940-XVIII aveva una anzianità di almeno tre anni di servizio,

il primo scatto sarà anticipato come appresso:

- | | |
|--|--------------------|
| a) per anzianità di almeno 3 anni di servizio e fino a 4 anni e $\frac{1}{2}$ | 1 anno di anticipo |
| b) per anzianità da oltre 4 anni e $\frac{1}{2}$ e fino a 6 anni e $\frac{1}{2}$ | 2 anni " " |
| c) per anzianità superiore ad anni 6 e $\frac{1}{2}$ | 3 anni " " |

Per coloro che si trovino nella condizione indicata alla lett.c) del comma precedente, ed il cui trattamento economico sia riferito, in base all'art.1 del presente accordo, alle tabelle dei gradi 7° e 8°, il primo scatto di tabella si considera già maturato dal 1° febbraio 1940-XVIII e pertanto l'anzianità per la maturazione del secondo scatto maturerà dalla data predetta.

ART. 6 - Nei riguardi del personale non di ruolo la cui retribuzione risulti già superiore al minimo spettante in applicazione della presente convenzione, la eccedenza fra la retribuzione di fatto e quella minima suindicata sarà conservata come assegno personale, non assorbibile nei successivi scatti di carriera fino alla eventuale immissione in ruolo.

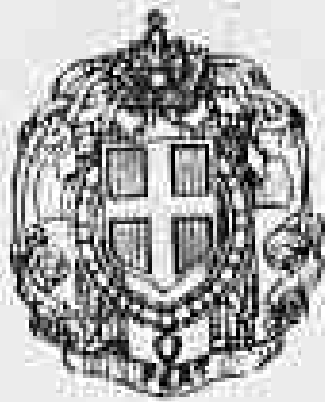
ART. 7 - La Banca Nazionale del Lavoro provvederà a dare attuazione alle norme contenute nella presente convenzione a mezzo di atto amministrativo, previo benestare dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Il Presidente - F.to ALFREDO BRUCHI

per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI
DIPENDENTI DA ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO
PUBBLICO E DA BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Il Segretario - F.to GIUSEPPE FERRARIO



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 400.000.000
SEDE CENTRALE: ROMA

Riservata

SEGRETERIA GENERALE

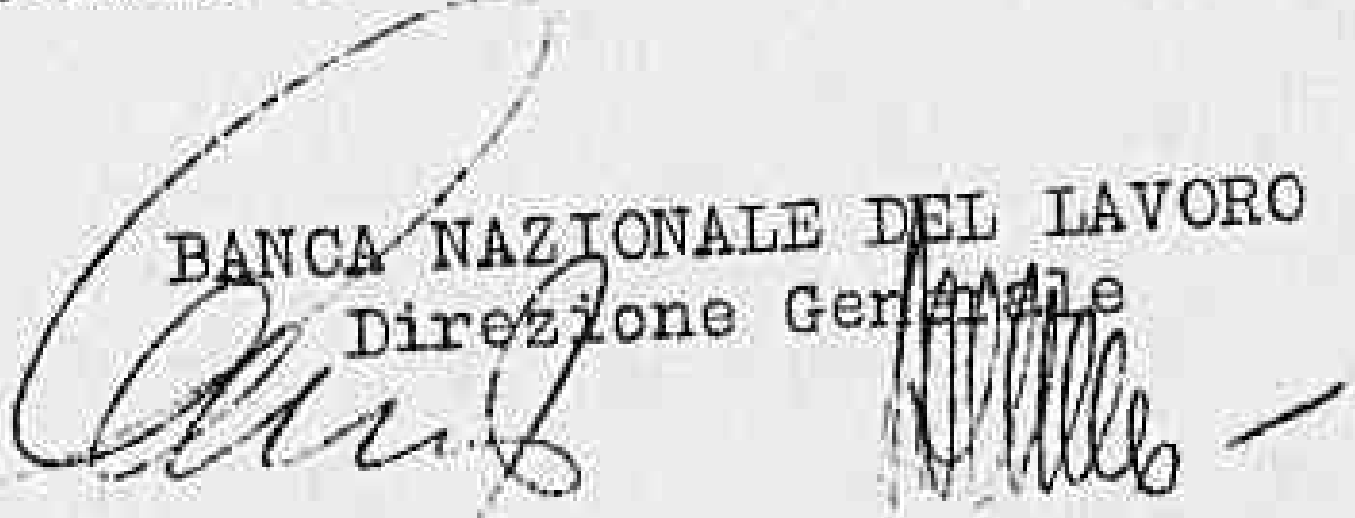
Roma, 17 gennaio 1941/XIX

AI DIRETTORI CENTRALI
AI DIRETTORI E REGGENTI DELLE FILIALI

Di seguito alla nostra riservata del 10 corrente Vi rimettiamo una tabella, dalla quale risultano le retribuzioni previste dalla lettera predetta per il personale non di ruolo in corrispondenza ai gradi 7° e 8°, II^a classe, e 9° del Regolamento per il personale.

A differenza delle tabelle allegate al citato Regolamento, le cifre riportate nel prospetto accluso sono già comprensive degli aumenti di carattere generale del 10, dell'8 e del 12 per cento. Sulle stesse si applicano però la riduzione sul decimo in rapporto alla popolazione del Comune di residenza e tutte le altre ritenute in vigore.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale



1 allegato

Allegato alla lettera riservata del 17 gennaio 1941/XIX.

TABELLA DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE FUORI RUOLO

Retribuzioni in corrispondenza alla tabella
degli stipendi previsti per il grado 7°

iniziali
dopo tre anni
dopo tre anni

con la riduzione
del 10% del 15%

10.174.==	9.609.==
11.047.==	10.433.==
11.921.==	11.259.==

Retribuzioni in corrispondenza alla tabella
degli stipendi previsti per il grado 8° 2^a cl.

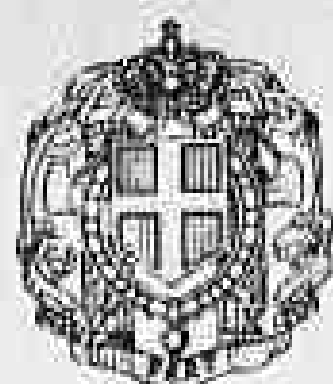
iniziali
dopo tre anni
dopo tre anni

7.607.==	7.184.==
8.073.==	7.624.==
8.524.==	8.050.==

Retribuzioni in corrispondenza alla tabella
degli stipendi previsti per il grado 9°

iniziali
dopo quattro anni
dopo tre anni

6.671.==	6.301.==
7.022.==	6.632.==
7.373.==	6.963.==

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 4000000000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

Riservata

Roma, 10 gennaio 1941/XIX

AI DIRETTORI CENTRALI
AI DIRETTORI E REGGENTI DELLE FILIALI

Informiamo che - a conclusione di intese già concordate sino dai primi del 1940 - è stato stipulato il giorno 8 corrente fra le competenti organizzazioni, con l'intervento della Banca, un accordo che disciplina il trattamento economico di tutto il personale fuori ruolo (aggregato, in prova, avventizio, avventizio per sostituzione dei richiamati, ecc.), compresi si intendono i richiamati alle armi.

Accludiamo, per Vostra conoscenza, copia del testo dell'accordo in parola, invitandoVi a trasmetterci al più presto l'elenco di tutto il personale di codesta Filiale soggetto alle disposizioni dell'accordo, con l'indicazione per ciascuno della categoria di retribuzione che si dovrebbe attribuirgli in relazione alle mansioni esercitate, tenendo conto dei requisiti fissi previsti dall'accordo stesso (età, titolo di studio, sesso).

Restiamo in attesa, riservandoci di trasmetterVi ulteriori istruzioni. Nel frattempo, vorrete informare genericamente della cosa il personale interessato, senza dare precisazioni sulla portata economica del provvedimento e sulle proposte di cui al paragrafo precedente.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale

1 allegato

Allegato alla lettera riservata del 10 gennaio 1941/XIX

TESTO DELL'ACCORDO IN DATA 8 GENNAIO 1941/XIX

ART. 1 = Con decorrenza 1° febbraio 1940/XVIII al personale tuttora in servizio e non di ruolo della Banca Nazionale del Lavoro si applica il trattamento economico previsto, per le rispettive mansioni, dalle tabelle relative ai gradi 7°, 8° e 9° del personale di ruolo, con le seguenti riduzioni percentuali:

a) riduzione del 15% per il personale maschile di età inferiore ai 21 anni, escluso quello di cui alla successiva lett. b), nonché al personale femminile di qualsiasi età;

b) riduzione del 10% al personale maschile di età inferiore ai 21 anni diplomato in ragioneria o in possesso di licenza liceale, nonché a tutto il restante personale maschile di età superiore ai 21 anni.

ART. 2 = Per i laureati e i diplomati, in ragioneria o in possesso di licenza liceale, agli effetti della applicazione del precedente articolo si prenderà a riferimento la tabella del grado 7°.

ART. 3 = Il primo scatto di tabella per il personale cui il presente accordo si riferisce avrà luogo dopo tre anni di servizio per i gradi 7° e 8°, e dopo quattro anni di servizio per il grado 9°.

ART. 4 = L'anzianità utile per gli scatti automatici di carriera decorre dal 1° febbraio 1940, e dalla data di assunzione per quelli assunti posteriormente.

4217

./.

ART. 5 = Al personale non di ruolo che alla data del 1° febbraio 1940/XVIII aveva una anzianità di almeno tre anni di servizio, il primo scatto sarà anticipato come appresso:

- a) per anzianità di almeno tre anni di servizio
e fino a 4 anni e $\frac{1}{2}$ 1 anno di anticipo;
- b) per anzianità da oltre 4 anni e $\frac{1}{2}$ e fino
ad anni 6 e $\frac{1}{2}$ 2 anni " "
- c) per anzianità superiore ad anni 6 e $\frac{1}{2}$. . 3 anni " "

Per coloro che si trovino nella condizione indicata alla lettera c) del comma precedente, ed il cui trattamento economico sia riferito, in base all'art.1 del presente accordo, alle tabelle dei gradi 7° e 8°, il primo scatto di tabella si considera già maturato al 1° febbraio 1940/XVIII e pertanto l'anzianità per la maturazione del secondo scatto maturerà dalla data predetta.

ART. 6 = Nei riguardi del personale non di ruolo la cui retribuzione risulti già superiore al minimo spettante in applicazione del presente accordo, la eccedenza fra la retribuzione di fatto e quella minima suindicata sarà conservata come assegno personale, non assorbibile nei successivi scatti di carriera fino alla eventuale immissione in ruolo.

ART. 7 = La Banca Nazionale del Lavoro provvederà a dare attuazione alle norme contenute nel presente accordo a mezzo di atto amministrativo, previo benestare dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

- 7 -

Allegato al n.2 : SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO LORDO

Non abbiamo.

Allegato al n.3 : ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Non abbiamo.

4215

Allegato al n.4: AGGIUNTA DI FAMIGLIA

La Banca del Lavoro corrisponde, in relazione allo stato e al carico di famiglia, un trattamento che viene denominato "Assegni familiari" e che è riassunto nelle tabelle che seguono.

a) Dirigenti di grado 1°, 2° e 3°

per la moglie	L. 520.= mensili
per ciascun genitore a carico	" 260.= "
per ciascun figlio a carico:	
- famiglie con 1 figlio a carico	" 350.= "
- " " 2 o 3 figli a carico	" 420.= "
- " " 4 o più figli a carico	" 490.= "

b) Funzionari di grado 4° e 5°, personale di grado inferiore e personale fuori ruolo

per la moglie	L. 286.= mensili
per ciascun genitore a carico	" 182.= "
per ciascun figlio a carico:	
- famiglie con 1 figlio a carico	" 280.= "
- " " 2 o 3 figli a carico	" 322.= "
- " " 4 o più figli a carico	" 378.= "

c) Operai, guardie notturne e personale di fatica (personale fuori ruolo)

per la moglie	L. 130.= mensili
per ciascun genitore a carico	" 78.= "
per ciascun figlio a carico al compimento del 14° anno di età (fino al compimento del 16° anno di età nei casi contemplati dalla legge):	
- famiglie con 1 figlio a carico	" 112.= "
- " " 2 o 3 figli a carico	" 126.= "
- " " 4 o più figli a carico	" 140.= "

- 9 -

Gli assegni familiari del gruppo a) sono corrisposti a carico della Banca; quelli dei gruppi b) e c) vengono erogati invece a carico della Cassa Assegni Familiari gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che provvede poi a ripartire mutualisticamente tra gli istituti di credito partecipanti alla Cassa stessa l'onere relativo.

Il trattamento indicato alle lettere b) e c) è in vigore dal 1° maggio 1943; prima di tale data la Banca del lavoro provvedeva ad erogare in proprio gli assegni familiari di tutti indistintamente i propri dipendenti, e poichè la misura relativa in alcuni gruppi della tabella b) risultava superiore, è stato stabilito che l'eccedenza continui ad essere corrisposta a carico della Banca limitatamente, come ovvio, ai carichi di famiglia esistenti alla predetta data del 1° maggio 1943. Diamo la:

TABELLA DELLE QUOTE CHE VENGONO CORRISPOSTE
A CARICO DELLA BANCA

Funzionari di grado 4° e 5°

per la moglie	L. 182.= mensili
per ciascun genitore a carico	" 39.= "
per ciascun figlio a carico:	
- famiglie con 1 figlio a carico	" 28.= "
- " " 2 o 3 figli a carico	" 14.= "
- " " 4 o più figli a carico	" ---

Personale di grado inferiore e fuori ruolo

per la moglie	L. 117.= mensili
per ciascun genitore a carico	" 13.= "
per ciascun figlio a carico:	
- famiglie con 1 figlio a carico	" 14.= "
- " " 2 o 3 figli a carico	" ---
- " " 4 o più figli a carico	" ---

4213

La concessione e l'erogazione degli assegni familiari

./.

- 10 -

sono disciplinate dal Contratto collettivo 22 luglio 1938, dalla convenzione 21 aprile 1943 e dalle norme contenute nelle circolari n.40, 72 e 2 emanate dalla Banca rispettivamente in data 3 maggio 1943, 9 agosto 1943, 10 gennaio 1944. Si allega copia delle predette disposizioni.

n.5 sub allegati

C O P I A

CONTRATTO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1938-XVI, PER LA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E LA EROGAZIONE DEI PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA' AI LAVORATORI DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI (pubblicato nel "Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni" - Supplemento per la pubblicazione dei Contratti collettivi di lavoro - fascicolo 190 del 30 novembre 38 XVII, Allegato n. 1453, e, per estratto, nella "Gazzetta Ufficiale" del 28 novembre 38 XVII, n. 271, parte 2^a).

Omissis

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1^o

Il presente Contratto si applica alle Aziende rappresentate della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della assicurazione, ivi comprese le Aziende cooperative e consorziali similari, ed ai lavoratori delle Aziende stesse rappresentati dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione.

Art. 2

Sono esclusi dalla applicazione del presente contratto:

a) per tutte le aziende:

- 1^o i dirigenti delle Aziende inquadrati nella Federazione Nazionale Fascista dei dirigenti aziende del credito e della assicurazione;
- 2^o il lavoratore che non sia rimasto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro almeno 16 giorni consecutivi, anche se compresi in due mesi successivi;
- 3^o la moglie, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

Omissis

ASSEGNI FAMILIARI

Art. 3

Gli assegni familiari spettano per ogni mese dell'anno collare nella misura prevista dalla tabella allegata per le diverse categorie:

- a) ai capi famiglia per i figli o persone equiparate in misura gradualmente crescente in relazione alle ~~18~~ 19 classi seguenti:

- 1) famiglie con un figlio a carico;
 - 2) famiglie con due o tre figli a carico;
 - 3) famiglie con quattro e più figli a carico;
- b) al marito per la moglie;
- c) ai figli per ciascuno dei genitori a carico, fatta eccezione per i lavoratori delle imprese assicuratrici per i quali l'assegno fissato dalla tabella allegata è unico per ambo i genitori.

Art. 4 (abrogato)

Art. 5

Gli assegni famigliari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro e quindi anche in caso di assenza dovuta a malattia, infortunio ed a richiamo alle armi sia pure per esigenze di carattere eccezionale e, per il personale femminile, anche in caso di assenza per gravidanza e parto.

In caso di morte del lavoratore, gli assegni dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso, indipendentemente dalla sua data.

Art. 6.

Ai fini della corresponsione degli assegni famigliari spettante per i figli, si considerano come capi famiglia e come persone equiparate ai figli legittimi quelli indicati all'art. 28 del R. decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 7.

Gli assegni famigliari sono concessi per i figli o persone equiparate che non abbiano superato il 18° anno di età.

Per i figli o persone equiparate a carico di operai, guardie notturne e personale di fatica il limite di età è di 14 anni, elevabile a 16 anni se il figlio o persona equiparata trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 29 del R. decreto 17 giugno 1937, n. 1048. Tale proroga è però di volta in volta concessa dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 8.

Gli assegni per i figli o persone equiparate spettano per l'intero mese qualunque sia il giorno del mese in cui il figlio sia nato, sia stato legittimato o legalmente riconosciuto o l'esposto regolarmente affidato o qualunque sia il giorno in cui compiano l'età stabilita; nei riguardi dei figliastri qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Art. 9.

Gli assegni per i figli sono dovuti anche se per effetto di separazione fra i coniugi essi non convivono col capo famiglia.

Art. 10.

L'assegno per la moglie spetta per l'intero mese qualunque sia il giorno del mese della celebrazione del matrimonio.

Esso è dovuto in caso di separazione legale ogni qualvolta il lavoratore sia tenuto a corrispondere alla moglie un assegno alimentare, prescindendo dal fatto dell'effettivo pagamento.

Esso è sempre dovuto in caso di separazione di fatto.

Art. 11.

L'assegno per ciascuno dei genitori spetta anche per il patrigno e la matrigna.

La convivenza dei genitori con figlio non costituisce normalmente presunzione di vivenza a carico.

Si considerano in ogni caso, viventi a carico i genitori al cui mantenimento il figlio concorra con un assegno alimentare di carattere continuativo e non già puramente saltuario ed occasionale.

Non si considerano, comunque, viventi a carico i genitori i quali cumulativamente percepiscono per le proprie prestazioni d'opera una retribuzione superiore alle L.500.- mensili al netto delle ritenute di legge, o percepiscono già per pensioni, trattamento di quiescenza, rendite vitalizie od altri redditi, un provento complessivo superiore a L.500.- mensili al netto delle ritenute di legge, o che, in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte siano tassati ai fini della imposta complementare, per un reddito imponibile superiore a tale importo.

Nel caso di più figli aventi diritto agli assegni per la vivenza a carico dei genitori, l'assegno viene concesso al figlio maggiore d'età. Qualora però il reddito dei genitori e l'ammontare dell'assegno non raggiungano le lire 500.-, è ammessa la concessione di altri assegni agli altri figli in ordine di età, fino al raggiungimento di tale importo.

Il lavoratore che chiede l'assegno per i genitori è tenuto a sottoscrivere dichiarazione, su modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si trova nelle condizioni volute.

Art. 12.

Gli assegni per i figli o persone equiparate, per la moglie ed i genitori sono dovuti per l'intero mese in corso qualunque sia il giorno in cui cessi per essi il diritto all'assegno.

PREMI DI NUZIALITÀ E NATALITÀ

Art. 13.

Hanno diritto ai premi di nuzialità e natalità i lavoratori soggetti al presente contratto che hanno, alla data dell'avvento per cui essi sono

concessi, una anzianità di servizio di almeno tre mesi presso aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 14.

La misura dei premi di nuzialità e natalità è determinata anno per anno dalla sezione per il credito e l'assicurazione del Comitato speciale per gli assegni famigliari.

Art. 15.

I premi di nuzialità e natalità spettano rispettivamente ad entrambi i coniugi o ad entrambi i genitori quando l'uno e l'altro vi abbiano diritto in base all'art. 13 del presente contratto.

Art. 16.

Il premio di natalità è corrisposto per ciascun figlio legittimo o naturale legalmente riconosciuto sempre che sia nato vivo e vitale.

Art. 17.

Il personale femminile che lascia il servizio per contrarre matrimonio ha diritto al premio di nuzialità sempre che il matrimonio sia celebrato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 18.

Decade dal diritto al conseguimento dei premi di nuzialità e natalità il lavoratore che non ne faccia regolare richiesta entro un anno dalla data dell'evento per cui essi sono concessi.

Omissis

FUNZIONAMENTO

a) Assegni famigliari.

Art. 21.

Gli assegni famigliari sono corrisposti direttamente dalle aziende agli aventi diritto alla fine di ogni mese.

La prova liberatoria dell'avvenuto pagamento degli assegni deve risultare da apposita ricevuta dell'avente diritto.

Art. 24.

Entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre dell'anno solare il datore di lavoro deve denunciare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per ciascun mese dello stesso trimestre, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti ed il numero di essi, l'ammontare del contributo a carico delle aziende in base a quanto stabilito dall'art. 19, nonché l'ammontare complessivo ed il numero

degli assegni famigliari corrisposti.

La denuncia è fatta su apposito modulo stabilito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La denuncia è obbligatoria anche se negativa.

Art. 25.

Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare complessivo degli assegni famigliari corrisposti nel trimestre, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza, mediante accreditamento in apposito conto corrente postale, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni famigliari corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Omissis

Art. 26.

Per ottenere gli assegni famigliari il lavoratore deve fornire alla azienda da cui dipende un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante il suo stato di famiglia e presentare ad essa gli altri eventuali documenti che siano necessari per l'accertamento dei requisiti per il godimento degli assegni famigliari.

Esso deve denunciare, inoltre, le variazioni avvenute nel proprio stato di famiglia.

Le singole aziende devono tenere la documentazione anzidetta a disposizione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e fornire ad esso tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

Omissis

Art. 32.

Per l'applicazione del presente contratto collettivo agli Istituti di credito di diritto pubblico ed alle Casse di risparmio ed enti equiparati ed ai loro lavoratori, le due Confederazioni competenti provvederanno mediante stipula di contratti integrativi.

Art. 33.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni generali del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 e del R.D. 21 luglio 1937, n. 1239.

Omissis

p. la Confederazione fasc. delle Az. del cred. e della Assicurazione
il Presidente: Alessandro Parisi

p. la Conf. fasc. dei lavoratori delle Az. del Cred. e della assicurazio
ne - il Presidente: Giuseppe Landi

p. L'Istituto naz. fasc. della previdenza sociale
il Presidente: Bruno Biagi

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO NELLA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI GESTITA DALL'O I.N.F.P.S.

Il giorno 21 aprile 1943-XXI in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente sen. ALFREDO BRUCHI, la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Commissario Ministeriale Cons.Naz. FRANCESCO CASICCIA e la Federazione Nazionale Fascista dei funzionari delle aziende del credito della assicurazione e dei servizi di esazione, rappresentata dal suo Commissario Ministeriale rag. RAOUL SAMMURI;

con l'intervento della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons.Naz. MARIO D'HAVET assistito dal Direttore Avv. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore Dott. Giovanni Guarneri e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons.Naz. GIUSEPPE FERRARIO;

considerato che a far tempo dal 1° maggio 1943-XXI il servizio degli assegni familiari per i lavoratori rappresentati dalle predette Federazioni dei lavoratori e dei funzionari e dipendenti dagli Istituti di diritto pubblico rappresentati dalla predetta Federazione delle aziende, viene assunto dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'I.N.F.P.S. (Settore delle aziende del credito e del assicurazione);

tenuto presente che la predetta Cassa unica corrisponderà gli assegni familiari al personale su indicato nella misura in vigore per il personale delle Banche di interesse nazionale, quali risultano dalla tabella annessa alla presente convenzione, e che i suddetti istituti di credito di diritto pubblico verseranno alla Cassa unica per gli assegni familiari i contributi indicati nella tabella stessa;

rilevata la opportunità di adattare alla situazione derivante dall'inserimento dei suddetti Istituti di credito di diritto pubblico nella gestione mutualistica della Cassa unica, le norme contenute nelle seguenti convenzioni interconfederali per la disciplina degli assegni familiari nei riguardi di ciascuno di tali Istituti:

1° - convenzione del 16 febbraio 1940-XVIII (modificativa e integrativa della precedente convenzione 8 luglio 1938-XVI) per il personale del Banco di Sicilia;

2° - convenzione del 25 febbraio 1940-XVIII per il personale del Monte dei Paschi di Siena;

./.

-2-

3° - convenzione del 28 marzo 1940-XVIII per il personale della Banca Nazionale del Lavoro;

4° - convenzione del 16 luglio 1940-XVIII per il personale dell'Istituto di S. Paolo di Torino;

5° - convenzione del 10 agosto 1940-XVIII per il personale del Banco di Napoli;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - I lavoratori, dipendenti dagli Istituti di credito di diritto pubblico rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista degli istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione ed aventi alla stessa data figli a carico, i quali, in base alle disposizioni delle preesistenti convenzioni interconfederali indicate in premessa, avevano diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico di età superiore a quella prevista dal contratto collettivo del 22 luglio 1938-XVI, conserveranno il diritto di percepire gli assegni familiari per i suddetti figli fino ai limiti di età nella misura e secondo le modalità previste dalle accennate convenzioni interconfederali. Per il personale del Banco di Napoli si confermano le disposizioni contenute nell'art. 6 della convenzione interconfederale del 10 agosto 1940-XVIII.

Tali assegni saranno a carico dei singoli Istituti e verranno corrisposti direttamente dai medesimi.

ART. 2 - Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente convenzione percepivano in base alle suindicate convenzioni interconfederali o di fatto un trattamento familiare complessivo, comunque istituito, superiore a quello che verrà loro corrisposto dalla Cassa Unica per gli assegni familiari alla stessa data, sarà conservata la differenza a carico del rispettivo Istituto fino a quando sussisteranno le cause o rimarranno inalterati i titoli che hanno dato diritto a tale differenza.

Agli effetti del precedente comma il trattamento per i figli verrà computato fino al limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

In ogni caso ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo non potrà essere corrisposto comunque e per qualsiasi evento a verificarsi un trattamento familiare inferiore a quello che essi in base alle predette convenzioni avevano maturato il diritto a percepire per i singoli titoli all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione.

./.

Le differenze spettanti in più di quanto dovuto dalla Cassa unica restano anche in questo caso a carico dei singoli Istituti.

ART. 3 - I lavoratori celibi della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Istituto di S. Paolo di Torino, in servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione, che contrarranno matrimonio entro tre anni dalla cessazione della guerra (entro quattro anni per coloro che durante la presente guerra siano stati richiamati alle armi) avranno diritto a percepire, a carico dei rispettivi Istituti, la differenza fra l'assegno familiare per la moglie che sarebbe stato dovuto se fossero rimaste in vigore le preesistenti convenzioni interconfederali per gli Istituti medesimi, e quello corrisposto dalla Cassa unica.

ART. 4 - Gli assegni di cui all'art. 1 e le differenze di cui agli artt. 2 e 3 conserveranno la natura di assegni familiari a tutti gli effetti, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - Per la Banca Nazionale del Lavoro gli assegni familiari nella misura in atto al 30 aprile 1941-XIX continueranno ad essere computati agli effetti dei contributi della Banca e dei lavoratori al fondo aziendale di previdenza.

ART. 6 - Le disposizioni contenute nelle convenzioni interconfederali indicate in premessa si intendono abrogate salvo quanto previsto dalla presente convenzione e sostituite dalle disposizioni della convenzione medesima con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

Pertanto, sempre con tale decorrenza, si seguiranno per gli Istituti su indicati le norme dei contratti collettivi interconfederali in materia di assegni familiari nonché le determinazioni e le disposizioni del Ministero delle corporazioni e del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari (Settore delle aziende del credito e della assicurazione).

ART. 7 - Fermo restando il trattamento di nuzialità e natalità dovute direttamente dagli Istituti ai propri dipendenti nei cui riguardi il Ministero delle corporazioni abbia concesso l'esonero dalla relativa assicurazione obbligatoria, ai lavoratori nei cui confronti tale esonero non sia stato richiesto o accordato, la differenza fra il trattamento dovuto a tale titolo dalla Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori del settore del credito e della assicurazione ed il trattamento del R.D.L. 14 aprile 1939-XVII n. 636, sarà corrisposta dalla stessa Cassa unica.

ART. 8 - La presente convenzione entra in vigore col 1° giorno del mese successivo a quello della sua stipulazione.

-4-

=..=..=..=..=

per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE -

IL PRESIDENTE - Sen. ALFREDO BRUCHI

per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DA BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

IL COMMISSARIO MINISTERIALE - FRANCESCO CASICCIA

per la FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI FUNZIONARI DELLE AZIENDE DEL CREDITO DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI DI ESAZIONE -

IL COMMISSARIO MINISTERIALE - RAOUL SAMMURI

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE - MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

IL PRESIDENTE - GIUSEPPE FERRARIO

=..=..=..=..=

TABELLA ALLEGATA ALLA CONVENZIONE DEL 21/4/1943/XI

Misura mensile degli assegni familiari da corrispondersi, con decorrenza dal 1° maggio 1943-XI da parte della Cassa unica assegni familiari gestita dall'I.N.F.P.S., al personale degli Istituti di credito di diritto pubblico -

FUNZIONARI IMPIEGATI E COLLESSI

- per la moglie	£. 286
- per ciascuno dei genitori a carico	£. 182
- per ciascun figlio a carico fino al compimento del 18 anno di età:	
- famiglie con 1 figlio a carico	£. 280
- " " 2 o 3 figli a "	£. 322
- " " 4 o più " " "	£. 378

OPERAI GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA (compresi gli operai di cui all'art. 2 della convenzione 28/3/1940-XVIII per il personale della Banca Nazionale del Lavoro);

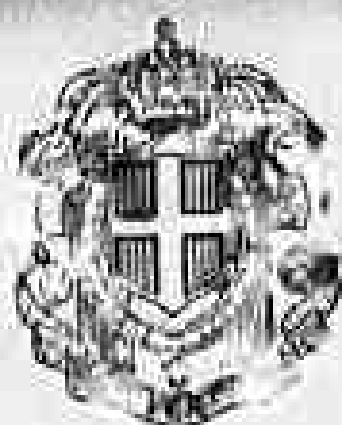
- per la moglie	£. 130
- per ciascuno dei genitori a carico	£. 78
- per ciascun figlio a carico fino al compimento del 14° anno di età (fino al compimento del 16° anno di età nei casi contemplati dalla legge):	
- famiglie con 1 figlio a carico	£. 112
- " " 2 o 3 " " "	£. 126
- " " 4 o più " " "	£. 140

CONTRIBUTO A CARICO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banca Nazionale del Lavoro: 38,50% sulla retribuzione lorda;
Monte dei Paschi di Siena - Istituto San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania: 32% sulla retribuzione lorda.

Le suddette percentuali di contributo, determinate in rapporto alla misura delle retribuzioni in atto presso ciascuno degli Istituti, saranno rivedute adeguatamente in caso di eventuali variazioni nella entità delle retribuzioni stesse.

==.==.==.==.==.==.==



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 500.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETARIA GENERALE

Roma, 3 maggio 1943/XXI

CIRCOLARE N. 40

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

Assegni famigliari

Informiamo che in base a Convenzione interconfederale, di recente stipulata, a decorrere dal 1° corrente, gli assegni famigliari per il personale dipendente da tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico saranno corrisposti a carico della Cassa Assegni Famigliari gestita dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, che provvederà alla ripartizione mutualistica dell'onere tra gli Istituti medesimi.

Con riserva di comunicare le norme stabilite per l'applicazione della Convenzione, Vi preghiamo di prendere nota intanto che a tutto il personale che verrà assunto dal 1° maggio c.a. in avanti gli assegni famigliari saranno attribuiti nella seguente nuova misura, che è uguale a quella in vigore per i dipendenti delle Banche di interesse nazionale:

FUNZIONARI, IMPIEGATI E COMMESSI:

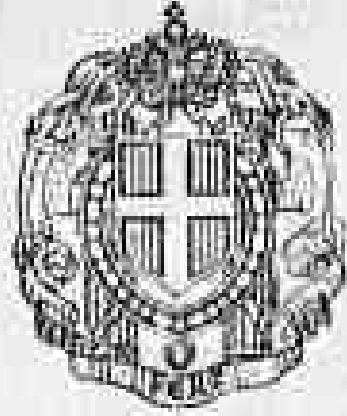
- per la moglie	L. 286.==
- per ciascuno dei genitori a carico	L. 182.==
- per ciascun figlio a carico fino al compimento del 18° anno di età:	
famiglie con 1 figlio a carico	L. 280.==
" " 2 o 3 figli a carico	L. 322.==
" " 4 o più figli a carico	L. 378.==

OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA:

- per la moglie	L. 130.==
- per ciascuno dei genitori a carico	L. 78.==
- per ciascun figlio a carico fino al compimento del 14° anno di età (fino al compimento del 16° anno di età nei casi contemplati dalla Legge):	
famiglie con 1 figlio a carico	L. 112.==
" " 2 o 3 figli a carico	L. 126.==
" " 4 o più figli a carico	L. 140.==

Le predette cifre sono comprensive anche del raddoppio. Favorite accusarci ricevuta con il consueto modulo.

LA DIREZIONE GENERALE



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 500.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

CIRCOLARE N. 72

Roma, 2 agosto 1943

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

ASSEGNI FAMILIARI - Inserimento della nostra Banca nella Cassa
Unica gestita dall'I.N.P.S.

Di seguito alla circolare n.40 del 3 maggio us. e in attesa di conoscere le norme più complete che verranno emanate quanto prima, comunichiamo alcune disposizioni circa la documentazione richiesta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la continuazione della corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti della Banca o per la attribuzione degli assegni stessi in dipendenza dei nuovi carichi di famiglia dal 1° maggio us.

Si premette che le disposizioni che seguono riguardano i funzionari, gli impiegati e i commessi nonché gli operai, le guardie notturne e il personale di fatica. Sono esclusi i dirigenti (gradi I, II e III) in quanto ai medesimi gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti a carico della Banca.

Per il personale delle dipendenze stabilite fuori del Regno, ci riserviamo di trasmettere appositi chiarimenti.

I - ASSEGNI FAMILIARI DI CUI IL PERSONALE BENEFICIAVA ALLA DATA DEL 30 APRILE US.

- 1) Per tutto il personale che godeva alla data predetta degli assegni "per la moglie, per i figli e per le persone equiparate ai figli" dovrà esserci rimesso, non oltre il 31 agosto corrente, lo stato di famiglia in carta libera in duplice copia rilasciato ai sensi dell'art.23 del R.D.L. 17 giugno 1937 n.1048 e in data che non sia anteriore al 1° maggio us.
- 2) Per il personale che percepiva gli assegni familiari "per i genitori, per i congiunti invalidi permanentemente allavoro proficuo e per i figli studenti degli operai, guardie notturne e personale di fatica", di cui alle successive lettere a), b) e c), è prescritta la specifica preventiva autorizzazione dell'I.N.P.S.

In conseguenza a decorrere dal 1° maggio us. si sarebbe dovuto sospendere il pagamento degli assegni in questione. Ad evitare però il danno che tale sospensione avrebbe arrecato ai dipenden-

- 2 -

la Banca per conferma della misura della retribuzione dichiarata dal dipendente.

Raccolta tale documentazione, le Filiali provvederanno ad inoltrare le domande e relativi allegati alla Sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione risiedono i genitori.

Le Filiali si adopreranno attivamente allo scopo di ottenere il sollecito svolgimento delle formalità richieste perchè l'I.N.P.S. possa emettere le autorizzazioni al pagamento degli assegni di cui alle lettere a), b) e c) e dovranno trasmetterci, man mano che ne vengano in possesso, gli estratti di tali autorizzazioni.

Richiamati alle armi

Anche per il personale richiamato alle armi è prescritto il rinnovo della documentazione di cui ai punti 1) e 2). Pertanto ogni Filiale dovrà occuparsi di far raccogliere i documenti e di far compilare le eventuali domande, che potranno, al caso, essere firmate dal congiunto più prossimo.

II - RICHIESTE DI ASSEGNI PER NUOVI CARICHI DI FAMIGLIA DAL 1° MAGGIO US.

Dovranno essere effettuate con questi criteri:

- per la moglie, per i figli e per le persone equiparate ai figli si deve rimettere subito a questa Sede Centrale il nuovo stato di famiglia compilato in duplice copia come prescritto al punto 1;
- per i genitori, i congiunti invalidi permanentemente a proficuo lavoro ed i figli studenti degli operai, guardie notturne e personale di fatica si deve seguire l'identica procedura indicata al punto 2) e gli interessati possono svolgere direttamente le pratiche con l'I.N.P.S., consegnando alla propria Filiale gli estratti di autorizzazione quando saranno rilasciati dall'Istituto stesso.

Le Filiali dovranno trasmettere subito alla Sede Centrale tali estratti e astenersi rigorosamente dal dar corso di propria iniziativa ai pagamenti in quanto l'erogazione degli assegni è sempre e comunque subordinata al preventivo benessere della Direzione Generale.

III - REVOCA DEGLI ASSEGNI PER DECADENZA DAL DIRITTO

In caso di decadenza dal diritto agli assegni familiari per supero di età dei figli, per decesso, per variazioni nel reddito dei genitori o altre causali previste, le Filiali dovranno darne tempestiva comunicazione a questa Sede Centrale e trasmettere

ORDINE DI SERVIZIOASSEGNI FAMILIARI

Informiamo che in base a Convenzione interconfederale recentemente stipulata, a decorrere dal 1° maggio 1943 gli assegni familiari per il personale dipendente da tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico vengono corrisposti a carico della CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per il passaggio alla Cassa, l'I.N.P.S. ha richiesto il rinnovo - entro il 31 agosto corrente - di tutta la documentazione attestante il diritto agli assegni, senza di che la Banca non potrà continuare le corrisposizioni e dovrà rivalersi sul dipendente per gli importi pagati senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

Anche per quanto si riferisce all'attribuzione di assegni per carichi di famiglia successivi al 1° maggio u.s., gli interessati dovranno produrre la documentazione che viene di seguito indicata.

Allo scopo di facilitare i dipendenti la Banca provvederà essa a ritirare i moduli necessari e curerà l'inoltro all'I.N.P.S. delle domande e dei documenti.

Assegni familiari per la moglie, per i figli e per le persone equiparate ai figli

Si deve presentare lo stato di famiglia in carta libera in duplice copia rilasciato ai sensi dell'art.23 del R.D.L. 17 giugno 1937 n.1048.

Assegni familiari per i figli e persone equiparate di età superiore ai 18 anni permanentemente inabili al lavoro proficuo

Si deve compilare la domanda diretta alla Sede dell'I.N.P.S. nella cui giurisdizione risiede il lavoratore, sull'apposito mod. A.F.a.6 ed allegare alla stessa lo stato di famiglia ed il certificato medico attestante l'inabilità (mod.S.S.3).

La Sede dell'I.N.P.S. rilascerà un estratto di autorizzazione relativo al diritto agli assegni familiari (mod.A.F.a.7 bis).

Assegni familiari per i figli studenti degli operai, guardie notturne e personale di fatica di età compresa fra i 14 ed i 16 anni

I lavoratori predetti che hanno figli fra il 14° ed il 16° anno di età che frequentano scuole medie devono compilare domanda diretta alla Sede dell'I.N.P.S., nella cui giurisdizione risiedono, usando l'apposito mod.A.F.a.6 al quale deve essere allegato il certificato scolastico.

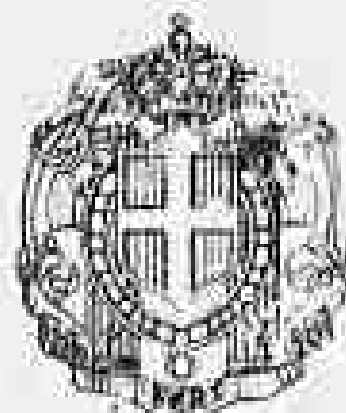
Anche in questo caso l'I.N.P.S. rilascerà un estratto di autorizzazione attestante il diritto agli assegni (mod.A.F.a.7 bis).

Il ritardo o mancato rinnovo della documentazione provoca la sospensione o la revoca degli assegni familiari.

Per norma si riporta l'ultimo capoverso dell'art.24 del R.D.L. 17 giugno 1937 n.1048:

"Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con la multa da £.200.= a £.3.000.=, salvo che il fatto costituisca reato più grave".

LA DIREZIONE

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 500.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

CIRCOLARE N. 2

Roma, 10 gennaio 1944

ALLE DIREZIONI DELLE FILIALI
AGGREGATE ALLA DELEGAZIONE DI ROMA

Assegni familiari - Inserimento della Banca del Lavoro nella
Cassa Unica gestita dall'I.N.P.S.

Di seguito alle circolari n.40 e n.72 dello scorso anno e sciogliendo le riserve in esse contenute, rimettiamo allegato il testo della Convenzione interconfederale stipulata in data 21 aprile us. relativa all'inserimento degli Istituti di credito di diritto pubblico nella Cassa Assegni Familiari gestita dall'I.N.P.S.

Detta Convenzione stabilisce che i diritti acquisiti dal personale per i carichi di famiglia esistenti alla data del 30 aprile us. vengono conservati. La Banca dovrà quindi tenere a proprio carico le differenze in più fra gli assegni nella vecchia misura e gli assegni in vigore dal 1° maggio us., nonché gli interi assegni - sempre nella vecchia misura - per i figli di età fra i 18 e i 21 anni. Per i figli nati successivamente al 30 aprile us. gli assegni verranno invece corrisposti soltanto fino al 18° anno di età.

Per i dipendenti celibi in servizio alla data di entrata in vigore della Convenzione che contrarranno matrimonio entro tre anni dalla cessazione della guerra (entro quattro anni per coloro che durante la presente guerra siano stati richiamati alle armi) l'assegno per la moglie verrà corrisposto nella vecchia misura, rimanendo a carico della Banca la differenza tra il vecchio ed il nuovo importo. L'assegno verrà corrisposto in base al grado ricoperto dall'interessato alla data del 30 aprile 1943.

Gli assegni familiari continueranno ad essere computati, per le quote ammesse, ai fini del calcolo dei contributi al Fondo di previdenza.

Il contributo a favore dell'I.N.P.S. per la partecipazione della Banca alla Cassa Assegni Familiari è stato fissato per il nostro Istituto in ragione del 38.50% (trentotto e 50%) sull'ammontare delle tredici mensilità lordo di retribuzione annua, ed è dovuto

- 3 -

anche per i periodi durante i quali il dipendente percepisce la retribuzione ridotta a causa di assenze per malattia o infortunio e nei riguardi del personale femminile, per il periodo di gravidanza e puerperio. Il contributo non è invece dovuto sugli assegni di rischio.

Dettaglio della retribuzione mensile (mod.pers.n.13)
Foglio stipendi (mod.pers.n.1)

I predetti prospetti sono stati ristampati onde adeguarli alle esigenze richieste dall'applicazione della citata Convenzione. I nuovi moduli portano rispettivamente il n.3200 e 3207.

Il mod.3200 (Dettaglio della retribuzione mensile) è formato di tre sezioni:

la prima riguarda la composizione dettagliata degli assegni;
la seconda porta la distinzione della retribuzione lorda tra stipendio ed assegno di rischio nonché le ritenute e la divisione degli assegni familiari a carico della Cassa e a carico della Banca;
la terza comprende tutte le contribuzioni a carico della Banca.

Il modulo 3200 verrà sempre inviato dalla Sede Centrale alle Filiali in due esemplari, perche il primo sia conservato nel fascicolo personale e l'altro consegnato al dipendente.

Il mod.3207 (Foglio stipendi) è suddiviso in due parti:

la prima (formata dagli elementi 1 e 2) consiste nel normale stato degli assegni mensili ed in essa debbono essere riportate tutte le voci dall'1 al 18 del mod.3200;

La seconda (formata dagli elementi 4 e 5) è riservata al dettaglio degli assegni familiari ed alla annotazione delle retribuzioni soggette al pagamento del contributo a favore della Cassa Assegni Familiari.

Al foglio stipendi si è aggiunto un altro foglio a segmenti (elemento 3), da ricavare a ricalco. Ogni segmento, previa annotazione nell'apposito spazio laterale del mese al quale si riferisce la retribuzione, dovrà essere consegnato al momento del pagamento dello stipendio al dipendente al quale è intestato.

Compilazione foglio stipendi (mod.3207)

Per la compilazione del foglio stipendi le Filiali terranno

./.

-33-

presente che debbono essere compilati fogli separati per il personale in servizio, per il personale richiamato alle armi e per gli appartenenti alla categoria "operai, guardie notturne e personale di fatica". Il personale di ruolo dovrà essere indicato sempre in ordine di grado, e nel grado in ordine alfabetico, mentre tutti gli altri nominativi saranno elencati in stretto ordine alfabetico.

Il personale delle Agenzie va indicato separatamente.

Anche per il personale che venisse utilizzato in via di fatto per il Servizio Ferie e 53^a settimana, ammassi ecc., è necessaria la compilazione del foglio stipendi, ancorchè la retribuzione non venga pagata mensilmente.

Le Filiali riceveranno da questa Delegazione per il personale con carichi di famiglia e per quello che, pur non avendo carichi di famiglia, gode di assegno di rischio, i nuovi dettagli delle retribuzioni (mod.3200) per il periodo dal 1° maggio us. in poi. In base a questi dettagli ed a quelli che non hanno subito modifica già in possesso delle Filiali, queste dovranno ricompilare altri fogli stipendi dal 1° maggio us. ed effettuare il pagamento dell'eventuale differenza dovuta ai dipendenti nonchè il conteggio dei contributi alla Cassa Assegni Familiari. Nei fogli stipendi ricompilati come sopra debbono - come è ovvio - essere indicati anche i dipendenti cessati dal servizio e quelli trasferiti successivamente al 1° maggio us.

Nella compilazione dei mod.3207 le Filiali terranno presenti le seguenti avvertenze:

- 1°) nel mod.3200 gli assegni familiari sono indicati in misura raddoppiata e pertanto nei confronti dei richiamati alle armi si dovrà provvedere a corrispondere ed a porre a raffronto l'importo dimezzato;
- 2°) per ragioni contabili la voce "Contributi al Fondo di previdenza" è stata modificata in modo che il totale da accreditare al conto individuale non è dato più, come nei precedenti fogli stipendi, da due distinti importi, bensì da uno solo (col.18) ottenuto dalla somma tra l'ammontare del contributo a carico del dipendente (col.4) e di quello a carico della Banca (col.16), dedotto l'importo della R.M. cat.0/2 sulle due contribuzioni (col.17).

Poichè nei mod.3200 in corso di distribuzione la voce 18 non corrisponde più alla voce 22 dell'ex mod.pers.n.13, le Filiali provvederanno ad esporre nel mod.3207, col.18, i contributi al Fondo di previdenza computati come sopra anche per il personale per il quale non riceveranno il nuovo mod.3200;

- 3°) nei confronti del personale assente per ragioni di salute o per altre cause specificate al 4° capoverso della prima pagina

./.

-三三-

ed al quale viene corrisposta la retribuzione in misura ridotta o viene effettuato soltanto il pagamento degli assegni familiari, la retribuzione dovrà essere sempre indicata alla colonna 7 del mod. 3207 (elementi 4 o 5: dettaglio assegni familiari) nella misura intera risultante dalla voce 1 del mod. 3200 (voce 10 ex mod. pers. n. 13), e ciò agli effetti del calcolo dei contributi a favore della Cassa Assegni Familiari;

- 4°) i dirigenti (gradi 1°, 2° o 3°) - i quali come è noto non entrano a far parte della Cassa - non figureranno nei dettagli 4 e 5 del mod. 3207; l'ammontare degli assegni familiari loro spettanti andrà invece segnato soltanto nella colonna 11 del mod. 3207. In conseguenza il totale della colonna 7 dell'elemento 4 del predetto modulo potrà non corrispondere al totale della colonna 1 dello stato degli assegni (elemento 1).

Allo scopo di evitare la compilazione delle usuali ricevute è stato predisposto il mod. 3209 (scheda di presenza), sul quale all'atto del pagamento della retribuzione il dipendente dovrà apporre sulla casella corrispondente al mese, la propria firma a dimostrazione di aver ritirato il relativo importo. Nella casella in alto del modulo saranno apposti il nome del dipendente, il numero di matricola ed eventualmente il piano e la stanza (P.S.), ovvero l'ufficio, nel quale l'interessato presta servizio. Queste ultime indicazioni verranno segnate a matita per poter quando che sia essere modificate.

I bolli di quietanza, computati sul totale complessivo delle retribuzioni (col. 3 + col. 10 + col. 11 del mod. 3207 - elemento 1), verranno applicate sull'esemplare del foglio stipendi che rimarrà presso la Filiale ed annullati con la data.

Per la distribuzione del contante è stata istituita una apposita busta a finestra (mod. 3210), nella quale dovranno essere inseriti anche la scheda di presenza ed il segmento di cui si è detto sopra.

Per il "riassunto delle scritture contabili" si è predisposto un modulo nuovo (n. 3215), dal quale risulta che l'ammontare netto delle retribuzioni deve essere prelevato dalla Cassa della Filiale con un mandato a debito dei "Conti diversi (interni)" - C/ Retribuzioni al personale".

4123

./.

-5-

Adempimenti verso la Cassa Assegni Familiari

Poichè le operazioni di congruaggio tra i contributi da riconoscere all'I.N.P.S. e gli assegni familiari pagati dalla Banca per conto dell'Istituto stesso sono accentrate presso la Sede Provinciale di Roma dell'I.N.P.S., questa Delegazione provvederà a tale incombenza per tutte le Filiali ad essa aggregate. Alle Filiali spetta il compito di girare alla Delegazione di Roma alla fine di ogni mese, a mezzo del mod. 3215, il saldo fra gli assegni familiari (col. 6 elemento 4 del mod. 3207) corrisposti a carico della "Cassa" ed i contributi del 38.50% sul totale delle retribuzioni indicate nella col. 7 dell'elemento stesso.

Modulo di "Denuncia degli adempimenti per assegni familiari"
G.S. n. 2 e relativi tagliandi A e B

Le Filiali dovranno inoltre compilare ogni trimestre, in quattro copie, il modulo predetto i cui esemplari verranno ritirati dalla locale sede dell'I.N.P.S.

Di tale modulo:

- un esemplare sarà rimesso alla Sede locale dell'I.N.P.S.;
- un esemplare sarà trattenuto presso la Filiale;
- due esemplari saranno inviati a questa Delegazione.

Norme per la compilazione del mod. G.S. n. 2:

- 1° Ammontare complessivo dei contributi dovuti:
 - lettera a) per assegni familiari - completare in ragione del 38.50% sul totale col. 7 elemento 4 del mod. 3207 - assegni familiari relativi al trimestre;
 - lettera b), c) e d) in bianco.
- 2° Ammontare complessivo dei pagamenti effettuati:
 - lettera a) per assegni familiari, corrispondenti all'importo indicato nel tagliando A di cui è detto in seguito (indicare tale importo);
 - lettera b), c) e d) in bianco.
- 3° e 4° in bianco.

4192

./.

- 6 -

Compilazione del tagliando A:- Contributi dovuti:

il numero dei dipendenti deve corrispondere all'ultimo numero progressivo del mod. 3207 - elemento 4 relativo all'ultimo mese del trimestre; nell'indicazione dell'importo delle retribuzioni e dei relativi contributi - il cui totale deve essere uguale agli importi segnati alla voce a) 1° del mod. G.S. a 2 - vanno tenuti distinti i funzionari, impiegati e commessi, dagli "operai, guardie notturne e personale di fatica".

- Assegni corrisposti nel trimestre:

nella colonna 1 debbono essere riportati il numero delle mogli, dei figli e dei genitori in relazione alle voci indicate (es. per un dipendente con moglie, 5 figli e 2 genitori a carico dovrà essere rispettivamente indicato 5, 1 e 2); nella colonna 2 le somme degli importi delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del mod. 3207 - assegni familiari (elemento 4).

Il tagliando B del mod. G.S. a 2, non deve essere compilato.

Le due copie del mod. G.S. a 2 destinate alla Delegazione dovranno essere trasmesse, regolarmente compilate e firmate dal Direttore e da un funzionario autorizzato dalla Filiale, all'atto dell'invio del foglio stipendi dell'ultimo mese del trimestre.

Per l'attuazione dell'inserimento nella Cassa, risalendo il medesimo al 1° maggio us., la prima denuncia mod. G.S. a 2 comprenderà i mesi di maggio e giugno, la seconda il trimestre luglio-settembre e così di trimestre in trimestre.

Nei confronti del personale richiamato alle armi, siamo tuttora in attesa di conoscere dall'I.N.P.S. le disposizioni circa le operazioni di conguaglio e altresì circa il raddoppio assegni familiari. Non sarà in conseguenza compilato per ora nei riguardi dei richiamati alle armi il mod. 3207 né verranno inclusi i dati ad essi relativi nel mod. G.S. a 2.

Qualora non fosse possibile mantenere le comunicazioni con Roma, le Dipendenze effettueranno i conguagli e le relative operazioni presso la competente Sede Provinciale dell'I.N.P.S.

Favorite accusarci ricevuta della presente con il prescritto modulo.

4191
DIREZIONE GENERALE
Delegazione di Roma

Allegato al n.5 : INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

In luogo della indennità predetta la Banca del Lavoro corrisponde al pari degli altri istituti di credito l'indennità giornaliera di presenza.

Essa viene computata per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dal numero delle ore di servizio; spetta anche per il periodo di assenza dovuta a infortunio o a malattia, però nel caso di malattia decorre dal quarto giorno.

TABELLA DELLA INDENNITA' DI PRESENZA

I. - Località riconosciute come soggette ad offese nemiche:

Impiegati di qualsiasi grado e categoria

a) uomini

L. 18.=

b) uomini minori di 18 anni e donne

" 10.=

Operai e personale di fatica

a) uomini

L. 14.=

b) uomini minori di 18 anni e donne

" 8.=

II.- Altre località:

Impiegati di qualsiasi grado e categoria

a) uomini

L. 11.=

b) uomini minori di 18 anni e donne

" 6.=

Operai e personale di fatica

a) uomini

L. 10.=

b) uomini minori di 18 anni e donne

" 5.=

Sulla predetta indennità viene trattenuta la rivalsa di R.M. cat. C/2 8,16%.

Si allega copia delle disposizioni che istituiscono e regolano attualmente la concessione dell'indennità di presenza (circolare n.40 della Confederazione delle Aziende del Credito; contratto collettivo 21 aprile 1943 istitutivo della indennità di presenza; circolare della Banca del Lavoro n.39 del 28 aprile 43; Contratto collettivo 15 febbraio 1944).

Confederazione Fascista delle Aziende del Credito
e della Assicurazione

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI
DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE
Piazza del Gesù, 49

Ufficio di Assistenza sindacale

OGGETTO:

CIRCOLARE N. 40

Contratto collettivo di lavoro
per l'indennità giornaliera di
presenza

Roma, 12 maggio 1943 XXI

Alle AZIENDE RAPPRESENTATE
e per conoscenza

Alle RAPPRESENTANZE PERIFERICHE DI CATEGORIA

Si fa seguito alle comunicazioni già effettuate sull'argomento a margine dalle Unioni confederali per trasmettere, in allegato, un esemplare del testo definitivo del contratto a margine quale è stato depositato a cura della superiore Confederazione presso il Ministero delle Corporazioni per la pubblicazione a termini di legge, facendo riserva di comunicare non appena possibile gli estremi della pubblicazione stessa.

Si fa altresì riserva di comunicare le norme che disciplineranno il funzionamento della Cassa a carattere mutualistico, che sarà costituita come previsto dal contratto in parola e la cui gestione è affidata all'I.N.F.P.S.

D'ORDINE DEL PRESIDENTE

F.to: ODEVAINE

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELLE
INDEMNITA' GIORNALIERE DI PRESENZA AI LAVORATORI DEL CREDITO
DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

Il giorno 21 aprile 1943 XXI in Roma fra la Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Presidente cons.naz. MARIO D'HAVET assistito dal Direttore confederale avv. Mario Giustiniani, e dal Vice Direttore dr. Giovanni Guarneri e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Presidente cons.naz. GIUSEPPE FERRARIO assistito dal rag. Raoul Sammuri;

in attuazione delle superiori direttive per la corresponsione ai lavoratori di una indennità giornaliera di presenza per la durata della guerra;

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Ai lavoratori dipendenti da aziende rappresentata dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione o addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche lo sfollamento della popolazione civile è corrisposta, a partire dal 21 aprile 1943 XXI o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI

a) uomini	L. 15.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 8.=

OPERAI

a) uomini	" 10.=
b) uomini minori di 18 anni e donne	" 6.=

L'indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende situate in località per le quali non è intervenuta la dichiarazione

./.

~~SECRET~~

del Ministero dell'Interno, purchè risultino residenti, da epoca precedente alla entrata in vigore del presente contratto, in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e che giornalmente si trasferiscano dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

ART. 2 - Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui al precedente articolo o addetti al lavoro in località diverse da quelle contemplate nell'articolo stesso è corrisposta, a decorrere dal 21 aprile 1943 XXI e per la durata della guerra, una indennità giornaliera nella seguente misura:

IMPIEGATI

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) uomini | L. 8.=. |
| b) uomini minori di 18 anni e donne | " 4.= |

OPERAI

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| a) uomini | " 6.= |
| b) uomini minori di 18 anni e donne | " 3.= |

Al personale subalterno (commessi, uscieri e fattorini) saranno corrisposte le indennità stabilite per gli impiegati dal presente articolo e da quello precedente.

ART. 3 - Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato, salvo che l'assenza parziale del lavoro sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Nel caso in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro è dovuta una sola volta l'indennità stabilita dagli articoli precedenti. In tal caso l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore presta il maggior numero di ore di lavoro, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Le indennità saranno corrisposte anche nei casi di infortunio o di malattia; nel caso di malattia però le indennità saranno corrisposte a decorrere dal quarto giorno.

ART. 4 - Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale delle Casse Rurali agrarie ed enti ausiliari, le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2

./.

===

saranno integralmente corrisposte nelle misure previste soltanto in quanto la normale effettiva attività dell'azienda si esprima per una durata giornaliera non inferiore alle ore tre.

In caso contrario ai lavoratori interessati spetteranno le indennità dovute ai sensi dei citati artt. 1 e 2 in misura proporzionale al numero delle ore di servizio effettivamente prestate con un minimo di 1/7.

In quest'ultimo caso l'azienda è esclusa dalla partecipazione alla Cassa di integrazione salariale di cui all'art. 6.

ART. 5 - Le indennità previste dagli artt. 1 e 2 non fanno parte, a nessun effetto, della retribuzione del lavoratore e pertanto di esse non viene tenuto conto agli effetti dei contributi sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatoria disposte per Legge o per contratto collettivo di lavoro e ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

ART. 6 - La corresponsione delle indennità di cui agli artt. 1 e 2 è effettuata direttamente dai singoli datori di lavoro, rimanendo a carico dei medesimi limitatamente alle misure stabilite dal citato art. 2.

La differenza fra le misure stabilite dall'art. 1 e quelle dell'art. 2 è rimborsata ai datori di lavoro dalla Cassa costituita ai sensi del successivo articolo.

ART. 7 - Per lo scopo di cui al secondo comma del precedente articolo è costituita la Cassa di integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, la cui gestione amministrativa è affidata all'I.N.F.P.S.

I datori di lavoro verseranno alla predetta Cassa, a decorrere dal 1° maggio 1943 XXI, un contributo mensile di L. 50.= per ogni lavoratore alle proprie dipendenze al 1° del mese a cui si riferisce il contributo stesso. Nel numero dei lavoratori non si comprendono i richiamati alle armi. Il contributo può essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle indennità differenziali corrisposte e per il versamento dei contributi dovuti dal

./.

~~---~~

le aziende, saranno effettuati conguagli trimestrali con le modalità che saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa.

ART. 8 - La "Cassa" è amministrata da un Comitato composto:

- 1) dal Presidente dell'Ist.Naz.Fasc.della Previdenza Sociale che lo presiede;
- 2) da un rappresentante del P.N.F.;
- 3) da due rappresentanti del Ministero delle Corporazioni;
- 4) dal Direttore Generale dell'Ist.Naz.Fasc.della Prev.Sociale;
- 5) da due rappresentanti della Confederazione Fasc.delle aziende del credito e della assicurazione;
- 6) da due rappresentanti della Confederazione Fasc.dei Lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

ART. 9 - Il Comitato ha tutti i poteri per la gestione della "Cassa" ed in particolare:

- 1) decide sui ricorsi riguardanti le indennità e le contribuzioni;
- 2) approva i bilanci annuali;
- 3) formula proposte sulle questioni generali relative al pagamento delle indennità ed esprime pareri sulle questioni che possono sorgere sulla applicazione del presente contratto.

Contro la decisione di cui al precedente punto 1) è ammesso il ricorso degli interessati e delle associazioni sindacali che li rappresentano, al Ministero delle Corporazioni il quale decide in via definitiva.

ART. 10 - Per l'adempimento dei compiti affidatigli il Comitato amministrativo si riunirà almeno una volta al mese.

ART. 11. - Un Collegio dei Sindaci, presieduto dal Presidente del Collegio sindacale dell'Ist.Naz.Fasc.della Prev.sociale e composto da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni, da un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, eserciterà sulla gestione della "Cassa" le mansioni di cui all'art.2403 del Codice Civile. 487

~~---~~

ART. 12 - La "Cassa" presenterà ogni anno al Ministero delle Corporazioni il bilancio consuntivo per l'approvazione ed una relazione sull'andamento della gestione, corredata dagli appositi dati statistici.

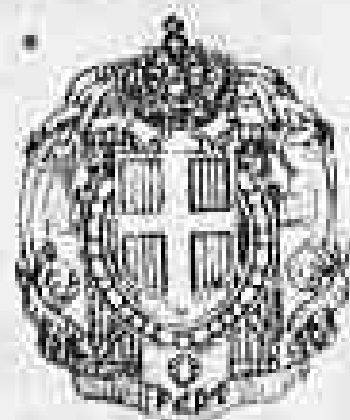
ART. 13 - Il Presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione (XXI aprile 1943 XXI), e avrà vigore per la durata dell'attuale guerra.

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Presidente - MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Presidente - GIUSEPPE FERRARIO



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 500.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

CIRCOLARE N. 39

Roma, 28 aprile 1943/XXI

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

Indennità giornaliera di presenza

In applicazione di superiori disposizioni, dove essere corrisposta al personale dal giorno 21 corrente mese una indennità giornaliera di presenza nella misura e con le modalità che seguono:

a) Filiali aventi sede nelle località riconosciute come soggette ad offese nemiche - allegato I):

al personale avente qualifica di dirigente o funzionario, nonché agli impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni

L. 15.==

agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle donne aventi qualifica impiegatizia

" 8.==

agli operai, guardie notturne e personale di fatica, assunti in base a contratti speciali e non a norma del vigente Regolamento per il personale, purché di età superiore ai 18 anni

" 10.==

al personale predetto di età inferiore ai 18 anni ed alle donne non aventi qualifica impiegatizia

" 6.==

b) Filiali aventi sede in altre località:

al personale avente qualifica di dirigente o funzionario, nonché agli impiegati e commessi di età superiore ai 18 anni

" 8.==

agli impiegati e commessi di età inferiore ai 18 anni ed alle donne aventi qualifica impiegatizia

" 4.==

agli operai, guardie notturne e personale di fatica, assunti in base a contratti speciali e non a norma del vigente Regolamento per il personale, purché di età superiore ai 18 anni

" 6.==

al personale predetto di età inferiore ai 18 anni ed alle donne non aventi qualifica impiegatizia

" 3.==

./.

~~SECRET~~

L'indennità è dovuta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato, salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso. L'indennità spetta peraltro anche nei casi di infortunio o di malattia: però nel caso di malattia decorre dal quarto giorno. Restano escluse dalla corresponsione della indennità le giornate in cui l'assenza dall'ufficio non sia determinata da infortunio o malattia.

In rapporto a tali disposizioni le Filiali provvederanno perchè nei riguardi del personale, a qualsiasi categoria esso appartenga, sia presa regolare nota delle presenze giornaliere, comprese quelle che si verificassero in giornata festiva o domenicale, e raccoglieranno in tal modo i dati per poter eseguire alla fine di ogni mese il pagamento della indennità nell'importo effettivamente spettante.

L'indennità giornaliera di presenza non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione del lavoratore e pertanto di essa non viene tenuto conto agli effetti dei contributi sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie disposte per legge o per contratto collettivo di lavoro o di regolamento, e ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l'assoggettabilità o meno della indennità alla imposta di R.M. Cat. C/2. Nell'attesa delle determinazioni in materia sarà provveduto, in relazione a superiori disposizioni, a trattenere tale imposta sull'ammontare della indennità, salvo effettuarne il rimborso ai lavoratori nel caso in cui venga accordata la relativa esenzione.

L'ammontare della R.M. trattenuta sarà, come di norma, riconosciuto alla Sede Centrale con modulo contabile di fine mese.

Giusta le norme comunicate dalla Federazione delle Aziende del Credito, la corresponsione della indennità sarà effettuata direttamente dai datori di lavoro e a carico dei medesimi rimarrà l'onere relativo, limitato però in ogni caso alla sola misura prevista dalla lettera b) della pagina precedente.

La differenza tra la misura indicata alla lettera a) e quella della lettera b) verrà rimborsata alle aziende da apposita Cassa che sarà istituita a carattere mutualistico e la cui gestione amministrativa sarà affidata all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

I rapporti con la predetta Cassa ai fini del rimborso di cui sopra e delle operazioni di congruaggio che si renderanno necessarie saranno intrattenuti direttamente da questa Sede Centrale, alla quale le Filiali dovranno pertanto:

- riconoscere al primo di ogni mese un contributo di L. 50.= per ciascun dipendente in servizio alla data predetta con decorrenza dal 1° maggio o.s.;
- addebitare, a pagamento avvenuto, la differenza fra il trattamento indicato alla lettera a) e quello della lettera b).

La parte di indennità esclusa dall'addebito di cui al capoverso precedente e l'intera indennità della lettera b) prevista per le Filiali non comprese nell'elenco accluso (allegato 1) verranno addebitate alle Spese di Amministrazione, in apposita sottocategoria delle spese di contingenza, da denominarsi "Indennità di presenza". A tale sottocategoria sarà altresì imputato il contributo mensile di L. 50.=

Si fa presente che per i "Dirigenti" è esclusa la partecipazione alla Cassa mutualistica e pertanto nei loro riguardi non verrà computato il contributo mensile, mentre l'ammontare della indennità di presenza, qualunque esso sia, rimane a completo carico della Banca. Le Filiali ne effettueranno la registrazione alla sottocategoria dianzi indicata.

Il pagamento della indennità per il periodo 21-30 aprile o.a., dovrà essere effettuato subito. Per i mesi futuri le Filiali dovranno organizzarsi in modo da poter corrispondere regolarmente le somme dovute non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello per il quale l'indennità viene computata.

I pagamenti saranno elencati in un prospetto, conforme al tracciato di cui all'allegato 2), e una copia del medesimo, firmata dal Direttore della Filiale, verrà spedita il giorno 3 di ogni mese a questa Sede Centrale.

Si rimette a parte un congruo quantitativo di esemplari dell'allegato 2).

Data la sua natura, la indennità di presenza assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, quelle particolari provvidenze che la Banca, con atto di speciale benevolenza, ha disposto a favore dei dipendenti delle Filiali maggiormente colpite dall'offesa aerea nemica.

Favorite accusare ricevuta col mod. dire. 1.

LA DIREZIONE GENERALE

2 allegati

4184

~~attestato-14~~

ELENCO DELLE DIPENDENZE AVENTI SEDE NELLE LOCALITA' RICONO-
SCIUTE, FINO ALLA DATA DEL 20 APRILE 1943 XXI, SOGGETTE AD
OFFESE NEMICHE

TORINO - MILANO - GENOVA - SAVONA - NAPOLI e Uffici arretra-
ti a SAN GIORGIO A CREMANO - PALERMO - PORTO EMPEDOCLE -
TRAPANI - REGGIO CALABRIA - CATANIA - CAGLIARI - CROTONE.

4183

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 15 febbraio 1944-XXII tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dall'avv. prof. MARIO GIUSTINIANI per delega del Commissario Ecc. Prof. CARLO FABRIZI e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. ALFONSO TROTTA

visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 14 dicembre 1943-XXII,

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del Lavoro,
in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII,

SI È CONVENUTO

Art. 1. — Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza dal 1° dicembre 1943-XXII, nella misura del 30% fino alla concorrenza di L. 2500.— mensili e del 15% per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base la normale retribuzione corrisposta il 1° dicembre 1943-XXII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, escluse le gratifiche contrattuali, sarà ragguagliata a mese al fine di determinare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a L. 300.— mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a L. 180.— mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile.— Per il personale con prestazione non superiore alle 4 ore giornaliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50%.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2. — Ai fini del calcolo dell'aumento di cui all'art. 1 si terrà conto dello stipendio e d'ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, ad eccezione delle interessenze e partecipazioni agli utili (salvo i minimi garantiti) nonché delle gratificazioni extra contrattuali.

Art. 3. — Per quanto riguarda i compensi per atti esecutivi e notifiche al personale esattoriale, il calcolo sarà effettuato sulla media dell'ultimo anno.

Art. 4. — Le diarie di trasferta negli importi risultanti dalla applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942-XXI sono aumentate del 30%.

Art. 5. — La gratifica natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

- 12 -

Allegato al n.6 : PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO. CHIA--
MATO ANCHE PREMIO DI PRESENZA O PREMIO DI OPE-
ROSITA' E RENDIMENTO

Non abbiamo.

4181

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 15 febbraio 1944-XXII tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dall'avv. prof. MARIO GIUSTINIANI per delega del Commissario Ecc. Prof. CARLO FABRIZI e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. ALFONSO TROTTA

visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 14 dicembre 1943-XXII,

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del Lavoro,

in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII,

SI È CONVENUTO

Art. 1. — Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza dal 1° dicembre 1943-XXII, nella misura del 30% fino alla concorrenza di L. 2500.— mensili e del 15% per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base la normale retribuzione corrisposta il 1° dicembre 1943-XXII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, escluse le gratifiche contrattuali, sarà ragguagliata a mese al fine di determinare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a L. 300.— mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a L. 180.— mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile.— Per il personale con prestazione non superiore alle 4 ore giornaliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50%.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2. — Ai fini del calcolo dell'aumento di cui all'art. 1 si terrà conto dello stipendio e d'ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, ad eccezione delle interessenze e partecipazioni agli utili (salvo i minimi garantiti) nonché delle gratificazioni extra contrattuali.

Art. 3. — Per quanto riguarda i compensi per atti esecutivi e notifiche al personale esattoriale, il calcolo sarà effettuato sulla media dell'ultimo anno.

Art. 4. — Le diarie di trasferta negli importi risultanti dalla applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942-XXI sono aumentate del 30%.

Art. 5. — La gratifica natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

Art. 6. — A tutti i lavoratori che si trovavano in forza presso l'Azienda il 10 ottobre 1943-XXI e in servizio da almeno un anno, verrà corrisposta una gratificazione straordinaria pari a L. 500.— se capi famiglia (cioè se percepiscono assegni famigliari) e a L. 350.— se non hanno famiglia a carico.— Ai lavoratori in servizio da meno di 1 anno detta gratifica spetterà in proporzione dei mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero l'eventuale frazione di mese.

La gratifica di cui all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII si compensa fino alla concorrenza con gli importi di cui al comma precedente.

Art. 7. — Le indennità giornaliere di presenza di cui agli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI vengono così modificate:

I. — località dichiarate soggette ad offese nemiche

Impiegati:

a) Uomini L. 18.—
b) Uomini minori di anni 18 e donne „ 10.—

Operai:

a) Uomini „ 14.—
b) Uomini minori di 18 anni e donne „ 8.—

II. — altre località

Impiegati:

a) Uomini „ 11.—
b) Uomini minori di 18 anni e donne „ 6.—

Operai:

a) Uomini „ 10.—
b) Uomini minori di 18 anni e donne „ 5.—

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 8. — Per i lavoratori che beneficiano di particolare trattamento in natura, per vitto o alloggio od altro, in seguito a sfollamento degli uffici in base ad accordi aziendali stipulati in applicazione del contratto collettivo di lavoro 28 gennaio 1943-XXI, restando integre nella loro reale consistenza le facilitazioni accordate, le indennità giornaliere di presenza continueranno ad essere corrisposte - in deroga di quanto stabilisce il precedente art. 7 - nelle preesistenti misure risultanti dagli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 9. — Il presente contratto assorbe e sostituisce il contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso contratto collettivo. - Nel computo del conguaglio fra le provvidenze determinate dal presente contratto e quelle stabilite dal contratto collettivo 22 novembre 1943-XXII, si considererà la differente data di entrata in vigore del contratto collettivo suddetto.

Le aziende potranno altresì computare i miglioramenti economici non di merito e non di anzianità concessi posteriormente al 10 ottobre 1943-XXI.

Art. 10. — Gli eventuali miglioramenti di carattere economico concordati localmente a far tempo dal 10 ottobre 1943-XXI sono riassorbiti dalle provvidenze stabilite dal presente contratto fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 11. — Il presente contratto entra in vigore col 1° dicembre 1943-XXII ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da uno delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Confederazione Fascista delle Aziende
del Credito e della Assicurazione

Il Direttore:
MARIO GIUSTINIANI

Confederazione Fascista dei Lavoratori delle
Aziende del Credito e della Assicurazione

Il Commissario:
ALFONSO TROTTA

- 12 -

Allegato al n.6 : PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO. CHIA--
MATO ANCHE PREMIO DI PRESENZA O PREMIO DI OPE-
ROSITA' E RENDIMENTO

Non abbiamo.

4181

Allegato al n.7: GRATIFICHE PERIODICHE

A) Premio di operosità e rendimento

Non abbiamo

B) Tredicesima mensilità

Viene corrisposta a tutto il personale alla vigilia di Natale ai sensi dell'art.23 del Regolamento per il personale.

Il suo ammontare è pari ad una intera mensilità di retribuzione, esclusi gli assegni famigliari, ed è proporzionalmente ridotta in dodicesimi al personale assunto nel corso dell'anno e agli assenti dal servizio per malattia o per aspettativa per motivi di famiglia.

1) In merito alla voce sopra indicata "gratifiche periodiche" si riporta l'art.24 del Regolamento per il personale:

" In sede di approvazione del Bilancio può dal Direttore Generale, nei limiti della somma all'uopo stanziata dal Comitato Esecutivo, essere concessa una gratificazione a tutti gli impiegati, esclusi quelli che non ne siano giudicati meritevoli.

" Il Direttore Generale potrà inoltre concedere durante l'anno compensi straordinari a quegli impiegati che sianzi distinti per eccezionale attività in occasione di compiti speciali".

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo il pagamento della gratificazione viene di norma effettuato nel mese di aprile e si riferisce all'esercizio precedente. Non esistono norme fisse circa la misura della gratifica. La somma è assegnata a criterio discrezionale della Direzione Generale nei limiti di uno stanziamento che viene determinato anno per anno dal Comitato Esecutivo in relazione ai risultati del bilancio, tenuto conto, per ciascun dipendente, della retribuzione e del merito.

4180
Si riporta la media delle gratificazioni assegnate al personale.

le nell'aprile del 1943:

GRADO	III	L.	21.000.==
"	IV	"	12.000.==
"	V	"	7.000.==
"	VI	"	3.100.==
"	VII	"	1.600.==
"	VIII	"	1.100.==
"	IX	"	800.==

- 2) Altra gratificazione di carattere generale e collettivo è stata finora deliberata anno per anno dall'Amministrazione della Banca a metà circa dell'esercizio finanziario, in misura non eccedente la media del 75% dello stipendio lordo esclusi gli assegni famigliari.

Nell'anno 1944, in considerazione della speciale situazione di contingenza, la gratifica è stata elevata ad una mensilità intera di retribuzione, assegni famigliari compresi.

- 3) In applicazione del secondo comma dell'art.24 sopra riportato, del Regolamento per il personale, il Direttore Generale concede eccezionalmente dei compensi straordinari per importo limitato nel caso di impiegati che abbiano assolto con zelo compiti di speciale importanza o delicatezza.

- 15 -

Allegato al n.8: COMPENSI VARI

Negli ordinamenti della Banca non è previsto nè di fatto viene erogato alcuno dei compensi indicati al punto 8 della circolare cui si risponde.

La Banca corrisponde invece al proprio personale, come tutti gli altri Istituti di credito operanti in Roma e in base a reciproche intese scambiate in data 27 aprile 1944, una speciale indennità a titolo di concorso spese mensa nella misura di L. 25.= e L. 15.= giornaliera rispettivamente per i capi famiglia e per i celibi. I dipendenti celibi con genitori a carico conviventi percepiscono però la quota di L. 25.=

L'indennità viene attualmente corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, e non è soggetta ad alcuna ritenuta.

Sotto la voce "Compensi vari" è stata anche erogata una volta tanto al personale che abbia provveduto a sfollare dalla normale residenza la propria famiglia una indennità speciale commisurata ad una mensilità intera di retribuzione comprensiva degli assegni famigliari, in conformità agli accordi interconfederali 30 novembre 1942 e 16 febbraio 1943, dei quali si allega copia. *alla pag. 30*

2 sub allegati

4178

ACCORDO PER L'ORARIO DI LAVORO DELLE AZIENDE OPERANTI IN CENTRI
SOGGETTI ALL'OFFESA AEREA NEMICA O COMUNQUE ALLA PREVENTIVA NE-
CESSITA' DI SFOLLAMENTO E PER PARTICOLARI PROVVIDENZE PER I LA-
VORATORI SFOLLATI

Il giorno 30 novembre 1942-XXI in Roma, tra la Confede-
razione fascista delle Aziende del credito e della assicurazio-
ne, rappresentata dal suo Presidente cons.naz. MARIO D'HAVET,
assistito dal Direttore confederale prof. Mario Giustiniani e
dal Vice Direttore dott. Giovanni Guarneri, e la Confederazione
fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della assi-
curazione, rappresentata dal suo Presidente cons.naz. GIUSEPPE
FERRARIO, assistito dal rag. Raoul Sammuri,

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Salve le disposizioni dell'Ispettorato per la difesa del
risparmio e per l'esercizio del credito in materia di orario di
sportello delle Aziende esercenti il credito, l'orario di lavo-
ro delle medesime nonché di tutte le altre Aziende rappresentate
dalla Confederazione fascista delle Aziende del credito e della
assicurazione nelle località più facilmente soggette alla offesa
aerea del nemico o comunque alla necessità di preventivo sfolla-
mento, dovrà orientar ., con specifiche intese in sede periferi-
ca, verso l'orario continuato.

ART. 2 - Le intese di cui all'articolo precedente potranno deter-
minarsi anche in maniera non completamente uniforme per tutte le
aziende della località presa in considerazione, in aderenza sia
alle necessità dei lavoratori, sia alle specifiche esigenze azien-
dali.

Le Organizzazioni interessate, nello stabilire il sistema
da attuarsi per le circostanze di cui all'art.1, valuteranno obiet-
tivamente e concordemente le specifiche situazioni determinatesi
nell'ambiente, tanto in ordine alle necessità dello sfollamento
quanto in dipendenza della eventuale possibilità aziendale o extra
aziendale di costituzione di mense e di utilizzo delle medesime,
così come in rapporto alla particolare attrezzatura dei servizi
pubblici di erogazione del gas, energia elettrica ecc.

Ove le circostanze lo richiedano e lo consentano potrà de-
terminarsi, in via generale o per casi singoli, una breve interru-

zione per la consumazione del pasto, senza che la sua durata debba incidere sul normale decorso dell'orario giornaliero che, nel complesso settimanale, non potrà superare le 40 ore.

ART. 3 - Al personale dipendente dalle Aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione il quale, in seguito alla particolare situazione contingente, abbia provveduto o provveda allo "sfollamento" della propria famiglia, le aziende corrisponderanno, una volta tanto, una mensilità di retribuzione a titolo di concorso spese.

ART. 4 - L'erogazione di cui sopra è cenno potrà essere compensata, sino a concorrenza con l'importo eventualmente già corrisposto, allo stesso titolo, dalle Aziende, anche sotto forma di assegni ricorrenti.

CRITERI DI MASSIMA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFE-
DERALE 30 NOVEMBRE 1942 RIGUARDANTE LA CORRESPONSIONE DELLA
MENSILITA' PER SFOLLAMENTO

Il giorno 16 febbraio 1943 in Roma, tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Presidente cons.naz. MARIO D'HAVET assistito dal Direttore prof.avv. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore dr. Giovanni Guarneri, e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Presidente cons.naz. GIUSEPPE FERRARIO assistito dal rag. Raoul Sammuri;

visto l'accordo interconfederale del 30 novembre 1942 XXI col quale si è tra l'altro stabilita la corresponsione di una mensilità di retribuzione, a titolo di concorso spese, ai lavoratori dipendenti dalle aziende del credito e della assicurazione dei servizi tributari appaltati i quali abbiano provveduto o provvedano allo sfollamento della propria famiglia, in seguito alla particolare situazione contingente;

Rilevata la opportunità di concretare i criteri di massima da seguire nell'applicazione di detto accordo, e ciò allo scopo di eliminare i dubbi di interpretazione insorti e di risolvere nel contempo i quesiti prospettati;

le sottoscritte Confederazioni stipulanti nell'accordo su indicato precisano quanto segue ad interpretazione dell'accordo stesso:

1) - Non essendo possibile una elencazione delle località da considerarsi soggette all'offesa aerea nemica e alla necessità del preventivo sfollamento, si chiarisce che la mensilità prevista dall'accordo 30 novembre us. è dovuta ai lavoratori che provvedano o abbiano provveduto allo sfollamento della famiglia indipendentemente dalla località di normale residenza.

La mensilità non sarà peraltro dovuta nel caso in cui la località di normale residenza risulti meta di sfollamento e non sia un importante centro urbano.

I casi dubbi saranno esaminati e risolti dalle due Confederazioni;

2) - la mensilità ⁴¹⁷prevista dall'accordo interconfederale del 30 novembre 1942 XXI deve computarsi con le stesse modalità

==

previste dall'articolo 1 del contratto collettivo 14 giugno 1941 XIX relative alla gratificazione straordinaria di contingenza corrisposta in tale epoca (naturalmente senza il limite massimo di retribuzione indicato nell'art.2 dello stesso contratto collettivo).

3) - La suddetta mensilità non è soggetta nè all'imposta di R.M. Cat C2 nè a qualsiasi altra trattenuta di legge o di contratto, essendo corrisposta a titolo di concorso spese.

4) - La mensilità di sfollamento spetta al capo famiglia; non è pertanto dovuta ai lavoratori che non abbiano la qualifica di capo famiglia.

Per lo stesso criterio la mensilità di sfollamento è dovuta ai lavoratori scapoli o alle lavoratrici nubili che abbiano sfollato o sfollino famigliari a loro carico (la dimostrazione del carico si ravvisa nel diritto agli assegni famigliari). Nel caso in cui più figli percepiscano gli assegni famigliari, la mensilità spetta al figlio più anziano.

5) - La mensilità di sfollamento spetta al personale richiamato alle armi e a quello assunto in sostituzione che abbia provveduto o provveda allo sfollamento della propria famiglia secondo i criteri di interpretazione contenuti nel presente verbale.

6) - La mensilità di sfollamento è dovuta anche ai lavoratori assunti posteriormente al 30 novembre us. i quali provvedano dopo l'assunzione allo sfollamento della propria famiglia.

7) - Nel caso di spostamento della famiglia fuori dal nucleo urbano ma nel territorio del Comune, la mensilità di sfollamento sarà dovuta quando si accerti la effettiva esistenza del duplice alloggio determinata dalle esigenze dello sfollamento e della conseguente maggior spesa per il lavoratore.

8) - La mensilità di sfollamento spetta anche nel caso in cui la famiglia risulti sfollata in abitazione di proprietà della famiglia stessa, e ciò in dipendenza delle conseguenti maggiori spese che il lavoratore deve affrontare per il distacco dai famigliari.

9) - Gli sfollamenti che si verificassero nella stagione estiva non faranno maturare il diritto alla mensilità se non in quanto la famiglia del lavoratore sia rimasta in via continuativa nella località di sfollamento per almeno cinque mesi, dato di fatto questo che dovrà essere dimostrato alla scadenza dei cinque mesi con la esibizione di una dichiarazione del Podestà del Comune di provvisoria residenza.

./.

==3==

Qualora il lavoratore non sia in grado di esibire dopo i cinque mesi la predetta dichiarazione, come del resto in tutti i casi in cui il lavoratore abbia richiesto e percepito la mensilità di sfollamento senza avere provveduto allo sfollamento stesso, egli dovrà restituire all'azienda la somma indebitamente percepita.

10) - In ogni caso è in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore una dichiarazione del Podestà del Comune nel quale la famiglia è stata sfollata, a comprova dell'avvenuto sfollamento.

11) - La corresponsione della mensilità non è peraltro subordinata alla esibizione del documento di cui al punto precedente in quanto il lavoratore può trovarsi nella necessità di fruire della mensilità per sostenere le spese relative allo sfollamento, fermo peraltro quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente punto 9°.

12) - Eventuali ulteriori dubbi di interpretazione con conseguente impostazione di quesiti, saranno chiariti con successive determinazioni confederali.

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE
DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Presidente - MARIO D'HAVET

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI
DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Presidente - GIUSEPPE FERRARIO

4174

- 16 -

Allegato al n.9: ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE PER RIMBORSARLO DI SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

A) Indennità di missione

Ai sensi dell'art.25 del Regolamento del personale all'impiegato di ruolo che per ragioni di servizio si rechi fuori della propria sede spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità giornaliera o diaria nella misura che segue:

TABELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA

	<u>Con pernottamento</u>	<u>Senza pernottamento</u>
Grado III	L. 136.=	L. 82.=
Grado IV	" 120.=	" 78.=
Grado V (qualifiche di cui alle lettere a) e b)	" 120.=	" 72.=
Grado V (qualifiche di cui alla lettera c)	" 106.=	" 65.=
Gradi VI e VII	" 90.=	" 58.=
Grado VIII	" 90.=	" 54.=
Grado IX	" 76.=	" 46.=

In dipendenza della situazione bellica, per le residenze particolarmente disagiate a causa delle condizioni dei trasporti e dell'alimentazione, le diarie predette sono state maggiorate come segue:

	<u>Con pernottamento</u>	<u>Senza pernottamento</u>
Grado III	L. 225.=	L. 79.=
Grado IV	" 204.=	" 75.=
Grado V (lett.a) e b)	" 197.=	" 69.=
Grado V (lett. c)	" 184.=	" 62.=
Grado VI	" 161.=	" 55.=
Grado VII	" 161.=	" 55.=
Grado VIII	" 149.=	" 51.=
Grado IX	" 135.=	" 44.=

4173

./.

Per il personale aggregato, in prova od avventizio la diaria viene stabilita di volta in volta dalla Direzione Generale.

B) Indennità chilometrica

Per ogni chilometro percorso su strada ordinaria non munita di mezzi di trasporto L. 3.= per i gradi III, IV e V, lett. a) e b) dell'art.4 del Regolamento per il personale; L. 2.= per i gradi V lett.c), VI, VII e VIII; L.1,50 per il grado IX.

C) Indennità di trasferimento o trasloco

In caso di trasferimento il personale di ruolo e aggregato ha diritto, giusta l'art.30 del Regolamento per il personale:

- a) al rimborso delle spese di viaggio per sè e per le persone di famiglia conviventi a carico, ivi compresa una persona di servizio;
- b) a quello delle spese di trasporto del mobilio e del bagaglio;
- c) all'indennità di trasferta consistente in una somma pari a trenta diarie, calcolate nella misura prevista per il caso di pernottamento fuori sede;
- d) al rimborso della eventuale perdita della pigione di casa, in quanto non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il trattamento di diaria sopra riportato è disciplinato dagli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento per il personale, di cui si acclude copia. *vedi pag 30*

Allegato al n.10: PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

La Banca corrisponde a proprio carico i premi di nuzialità e natalità nelle misure che seguono:

a) PREMI DI NUZIALITA'

Personale di ruolo - L. 4.000.= per i gradi I-II-III-IV e fino all'età massima di 32 anni
L. 3.000.= per i gradi V-VI-VII e fino all'età massima di 30 anni
L. 2.000.= per i gradi VIII-IX e fino all'età massima di 30 anni
L. 1.000.= al personale di ruolo che al la data del matrimonio abbia superato il limite di età stabilito.

Personale aggregato - L. 2.000.= al personale di età inferiore a 30 anni

L. 1.000.= al personale di età superiore a 30 anni

Personale in prova o avventizio - L. 1.000.= senza limite di età a tutti coloro che alla data del matrimonio abbiano un'anzianità bancaria di almeno tre mesi.

b) PREMI DI NATALITA'

Personale di ruolo e aggregato - L. 400.= per il 1° figlio
" 600.= per il 2° figlio
" 1.000.= per il 3° figlio
" 1.500.= per il 4° figlio
" 2.000.= per il 5° figlio
" 3.000.= per il 6° figlio
" 3.000.= per i successivi.

- 19 -

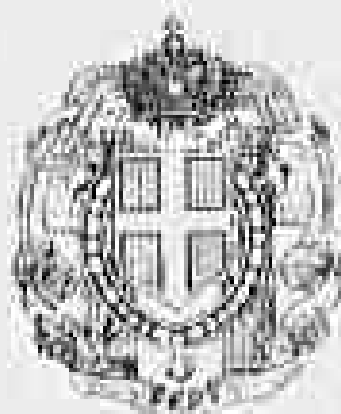
Personale in prova o
avventizio

- L. 300.= per il 1° figlio
- " 400.= per il 2° figlio
- " 400.= per il 3° figlio
- " 600.= per il 4° figlio
- " 600.= per il 5° figlio
- " 600.= per il 6° figlio
- " 600.= per i successivi.

I premi demografici di cui sopra sono erogati in base al Contratto Collettivo in data 22 luglio 1938, di cui si è già acclusa copia all'allegato n.4, ed alle norme riportate nelle qui unite circolari della Banca del Lavoro: n.105 in data 27 dicembre 1935, n.22 in data 8 aprile 1940 e n.38 in data 6 giugno 1941.

3 sub allegati

4170



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 402.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

C O P I A

SEGRETERIA GENERALE

C. P. C. Roma N. 17559

Centralino 485.051 (Numero multiplo)

Indirizzo telegrafico «DIRBANCOOPER»
Casella Postale D. 1148

Roma, li. 27 dicembre 1935/XIV⁹

Via Vittorio Veneto, 119

CIRCOLARE N. 105

A TUTTE LE DIPENDENZE

PREMI DI NUZIALITA' E NATALITA'

L'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri ha restituito, per il tramite dell'on. Ministero delle Finanze, le domande presentate dal nostro personale intese a conseguire premi di nuzialità e natalità, lasciando facoltà alla Banca di provvedere, "ove lo creda, direttamente al riguardo, non potendo l'onere relativo gravare sui fondi a disposizione dell'on. Presidenza medesima".

L'Amministrazione della Banca, nell'intento di venire incontro alle aspettative del personale, ha deliberato di far assumere alla Banca il carico dei premi di cui si tratta. Al tempo stesso ha deliberato, sia per il limitare il notevole onere derivante da tale determinazione come per unificare le provvidenze in materia di famiglie numerose, di adottare i seguenti provvedimenti:

1) l'indennità famiglie numerose è soppressa;

2) a coloro tuttavia che già ne beneficiano essa viene mantenuta nell'importo attuale, ma tale importo non verrà aumentato ancorchè si verifichi un aumento ulteriore nella prole.

Sono ammessi al beneficio dei premi di nuzialità e natalità gli appartenenti al personale di ruolo e aggregato.

Seguendo criteri di analogia con quelli fissati dallo Stato, comunicati con nostra circolare 29 luglio pp. n. 47, le norme di concessione dei premi e la misura di essi sono state fissate come segue:

Le dimissioni riguardanti le singole erogazioni sono rimesse alla decisione di questa Direzione Generale.

PREMI DI NUZIALITA'

Sono concessi nella misura ⁴¹⁶⁴esposta a coloro che abbiano contratto matrimonio dal 1° marzo 1935/XIII in poi purchè alla data del matrimonio appartenessero al personale in ruolo o aggregato della Banca, e siano alla data di questa circolare tuttora in servizio:

- | | |
|------------|-----------------------------|
| L. 4.000.- | per i gradi I, II, III e IV |
| " 3.000.- | " " " V, VI e VII |
| " 2.000.- | " " " VIII e IX |
| " 2.000.- | per il personale aggregato. |



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Foglio N. _____

PREMI DI NATALITÀ

Sono concessi a coloro che abbiano avuto nascite di figli dal 1° marzo 1935 in poi, purché alla data dell'evento appartenessero al personale in ruolo o aggregato della Banca, e siano alla data di questa circolare tuttora in servizio.

La concessione dei premi stessi va riferita ai figli nati vivi o vitali. Agli effetti peraltro della graduatoria dei premi stessi si terrà conto della prole precedente ancorché eventualmente deceduta.

Le rispettive cifre sono così fissate:

- L. 400. = per il primo figlio
- " 500. = per il secondo figlio
- " 1.000. = per il terzo figlio
- " 1.500. = per il quarto figlio
- " 2.500. = per il quinto figlio
- " 3.000. = per il sesto e successivi.

Fino a contraria disposizione dell'Amministrazione, le provvidenze stesse saranno estese al personale man mano che consegua la nomina in ruolo o aggregato, e quando si verifichino le condizioni richieste per la concessione di esse. Tali provvidenze sono concesse anche al personale femminile, ma non è ammesso il cumulo, nel caso che entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi quali appartenenti alla nostra Banca, all'Amministrazione dello Stato o ad altra parastatale o pubblica.

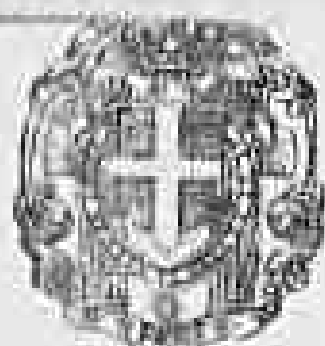
Le domande finora presentate dal personale avranno risposta fra breve. Per le nuove valgono - per quanto riguarda la presentazione dei documenti comprovanti i titoli a conseguire i benefici concessi - le norme riprodotte nella richiamata nostra circolare n. 47 del 29 luglio us. e nella successiva 4 settembre pp. n. 57. Ripetiamo ad ogni modo che tali documenti - in carta libera - sono:

- per i premi di nuzialità: - certificato di matrimonio;
- atto di nascita dell'impiegato;
- per i premi di natalità: - certificato di matrimonio;
- atto di nascita del figlio nato vivo e vitale dal 1° marzo 1935 in poi;
- stato di famiglia del richiedente, quando abbia altri figli viventi;
- atto di nascita e di morte della prole eventualmente morta defunta.

In entrambi i casi occorre la dichiarazione che il coniuge non ha titolo per conseguire i premi in questione, ovvero che pur avendone titolo non intende presentare domanda per il conseguimento del suddetto beneficio.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale
P.to Guadagnini - De Marchi

p.c.c.
GB/an.



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 225.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

CIRCOLARE N.22

Roma, 8 aprile 1940/XVIII

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

O m i s s i s

Premi di nuzialità e di natalità per il personale in prova ed avventizio

In relazione ai sopra citati accordi saranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1940/XVIII i premi di nuzialità e natalità anche al personale avventizio ed in prova, con le norme, però, previste dal contratto collettivo in data 22 luglio 1938/XVI. Per quanto riguarda l'ammontare dei premi, il predetto contratto rimanda alle decisioni che vengono prese anno per anno in proposito dal Comitato speciale per gli assegni famigliari.

Per il 1940 i predetti premi risultano fissati nella misura seguente:

Nuzialità: - L. 1.000.-

Natalità : - L. 300.= per il primo figlio

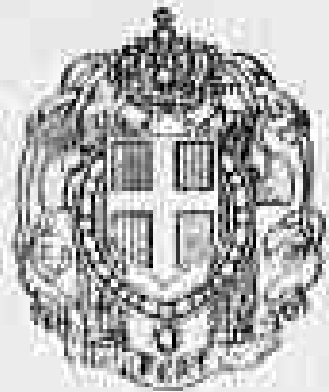
- L. 400.= per il secondo e terzo figlio

- L. 600.= per il quarto e per ciascuno dei successivi.

Nuove assunzioni

I signori Direttori dovranno tener conto delle disposizioni avanti riportate nel formulare le proposte per il trattamento economico del personale di nuova assunzione. Essi quindi, esaminato lo stato di famiglia dell'interessato, dovranno indicare gli emolumenti che intendono proporre non già in una cifra unica come finora, bensì distinguendo la somma da attribuire a titolo di stipendio da quella spettante per gli assegni famigliari, inviando, si intende, la documentazione necessaria per giustificare l'eventuale corrispondenza dei medesimi.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 402.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

CIRCOLARE N. 38

Roma, 6 giugno 1941/XIX

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

Premi di nuzialità

In merito ai premi predetti informiamo che l'Amministrazione - per analogia al trattamento stabilito a favore del personale avventizio e in prova - ha deciso che il premio di nuzialità sia corrisposto ai dipendenti di ruolo o aggregati anche quando gli interessati abbiano superato i limiti di età, fissati nella circolare n. 105 del 27 dicembre 1935/XV.

La misura del premio sarà in tal caso pari a quella prevista per il personale avventizio e in prova, ossia di L. 1.000.=-, e ciò fino a quando con disposizione di carattere generale la misura stessa non venga modificata.

La concessione di cui si tratta sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio 1940.

Invitiamo i Direttori a comunicare al personale il contenuto della presente, mettendo in evidenza l'ulteriore contributo che la Banca per tal modo apporta alle particolari provvidenze già attuate nel settore demografico.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale

4166

Allegato al n.11: LAVORO STRAORDINARIO

A norma dell'art.66 del Regolamento per il personale il lavoro straordinario non è ammesso, salvo casi di eccezionale necessità.

Non può essere compiuto per un periodo superiore ad un'ora giornaliera; solo eccezionalmente ed in casi di comprovata necessità per un periodo di due ore.

Il compenso orario è determinato in relazione allo stipendio col seguente procedimento:

si divide la retribuzione lorda mensile comprensiva del rateo della tredicesima mensilità per i divisori fissi (attualmente: 173 per gli impiegati e commessi addetti agli sportelli, 182 per tutti gli altri commessi). Al quoziente così ottenuto si aggiunge la maggiorazione del 10%.

Esempio:

Per stipendi di:						<u>per gli impiegati</u> <u>per i commessi</u>	
L. 750.=	lorde	il	comp.orario	è	di	L. 5.15	L. 4.45
" 1.000.=	"	"	"	"	"	" 6.90	" 5.95
" 1.250.=	"	"	"	"	"	" 8.60	" 7.45
" 1.500.=	"	"	"	"	"	" 10.30	" 8.95
" 1.750.=	"	"	"	"	"	" 12.05	" 10.40

I funzionari non percepiscono compenso per le prestazioni date oltre il normale orario di lavoro.

Allegato al n.12: LAVORO SERALE E NOTTURNO

Non viene mai eseguito, se non dagli appositi guardiani la cui retribuzione è già stata indicata all'allegato n.1, lettera c).

Allegato al n.13: EVENTUALI MODIFICHE DI STIPENDIO

Nel periodo dall'8 settembre 1943 al 5 giugno 1944 è intervenuta soltanto la seguente modifica di carattere generale:

Con effetto dal 1° dicembre 1943 gli stipendi sono stati aumentati del 30% fino a L. 2.500.= mensili e del 15% sulla parte eccedente, giusta il contratto collettivo di lavoro 15 febbraio 1944, di cui si è acclusa copia all'allegato n.5.

Per effetto dello stesso contratto collettivo le indennità di trasferta o diarie sono state aumentate dal 1° dicembre 1943 in ragione del 30%. La tabella delle diarie fornita al n.9 "Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute" comprende il predetto aumento.

- 22 -

Allegato al n.14: DIRITTI VARI

Non abbiamo.

4163

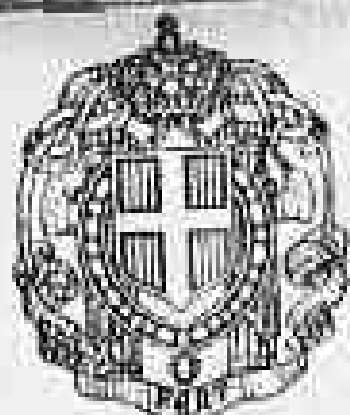
Allegato al n.15: RITENUTE

La retribuzione lorda individuale è sottoposta alle seguenti ritenute:

- 1) per contributo personale al fondo di previdenza, computato nella misura del 3%;
- 2) per contributo personale alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione per la invalidità e vecchiaia - assicurazione contro la tubercolosi - assicurazione contro la disoccupazione) giusta il R.D. 14 aprile 1939 n.636. La misura del contributo è riportata nella tabella allegata alla circolare n.36 del 20 aprile 1943 di questa Direzione Generale, che si acclude;
- 3) per rivalsa di R.M. cat. C2. Si computa sullo stipendio lordo dedotti i contributi personali al fondo di previdenza ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura attualmente dell'8.16% per gli impiegati e del 4.08% per gli operai, guardie notturne e personale di fatica;
- 4) per contributo personale all'Ente della Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori - Settore del credito e dell'assicurazione. Detto contributo viene attualmente computato nella misura dell'1% della retribuzione lorda.

Sull'ammontare della retribuzione lorda viene altresì trattenuto a favore del fondo di previdenza il 3% della metà degli assegni familiari che la Banca corrispondeva prima del 1° maggio 1943. Pregasi vedere a questo proposito quanto è stato detto alla voce n.4 "Aggiunta di famiglia".

1 sub allegato



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 500.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 20 aprile 1943/XXI

CIRCOLARE N. 36

ALLE DIREZIONI DI TUTTE LE DIPENDENZE

Assicurazioni sociali obbligatorie

Aumento dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia

Come è noto il R.D.L. 18 marzo 1943/XXI n.126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo us. n.74, stabilisce l'aumento a decorrere dal 1° aprile c.a. dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia nella misura del 50%.

Tale aumento, il cui onere è a carico del datore di lavoro, dovrà essere computato anche per il personale di ruolo soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie.

In conseguenza della suddetta norma abbiamo riportato nelle tabelle allegate la nuova misura dei contributi dovuti mensilmente sulle retribuzioni del personale della nostra Banca.

I contributi predetti saranno annotati per ogni dipendente nel mod. 3201. In proposito si ricorda che l'ammontare dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dovrà essere sempre accantonato alla voce "Conti Diversi", mentre i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi saranno versati trimestralmente, a mezzo di elenchi nominativi - mod.3201/a -, alle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Con decorrenza dal mese in corso sullo "stato degli assegni mensili al personale - mod. pers.1 -" dovranno essere annotate per ogni dipendente, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, anche le quote a carico della Banca. L'indicazione sarà apposta in una colonnina tracciata per lo scopo nello spazio riservato alle "note".

4161

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego del personale non di ruolo sarà provveduto, come per il passato, alla sistemazione della situazione individuale del dipendente licenziato o dimissionario con i mezzi accantonati alla voce "Conti Diversi". Nei riguardi invece del personale di ruolo la somma occorrente per questa sistemazione sarà prelevata dal fondo di previdenza dell'interessato per l'ammontare delle quote invalidità e vecchiaia nella misura precedente, e dall'accantonamento effettuato a "Conti Diversi" per la quota di aumento del 50% dovuta dal 1° corrente mese.

Accusare ricevuta col prescritto mod. cir. 1.

LA DIREZIONE GENERALE

TABELLE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
DA APPLICARE CON DECORRENZA 1° APRILE 1943/XXI

Personale di ruolo

CLASSE DI CONTRI- BUZIONE	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI				QUOTA A CARICO DEL PERSONALE (5)	QUOTA A CARICO DELLA BANCA (6)
		INVALIDITA' E VECCHIAIA (1)	DISOC- PAZIONE (2)	TUBERCOLOSI (3)	TOTALE (4)		
1^	fino a L. 150.-	5.65	5.==	4.==	14.65	4.50	10.15
2^	oltre L. 150.- fino a L. 250.-	9.40	5.==	5.==	19.40	5.==	14.40
3^	" " 250.- " " 400.-	15.05	7.==	6.==	28.05	6.50	21.55
4^	" " 400.- " " 600.-	22.60	7.==	6.==	35.60	6.50	29.10
5^	" " 600.- " " 800.-	30.10	9.==	6.90	46.==	7.95	38.05
6^	" " 800.- " " 1000.-	37.60	9.==	6.90	53.50	7.95	45.55
7^	" " 1000.- " " 1200.-	45.10	9.==	6.90	61.==	7.95	53.05
8^	" " 1200.- " " 1400.-	52.60	9.80	7.20	69.60	8.50	61.10
9^	" " 1400.-	60.10	9.80	7.20	77.10	8.50	68.60

Personale non di ruolo

CLASSE DI CONTRI- BUZIONE	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI				QUOTA A CARICO DEL PERSONALE (5)	QUOTA A CARICO DELLA BANCA (6)
		INVALIDITA' E VECCHIAIA (1)	DISOC- PAZIONE (2)	TUBERCOLOSI (3)	TOTALE (4)		
1^	fino a L. 150.-	16.95	5.==	4.==	25.95	10.15	15.80
2^	oltre L. 150.- fino a L. 250.-	28.20	5.==	5.==	38.20	14.40	23.80
3^	" " 250.- " " 400.-	45.15	7.==	6.==	58.15	21.55	36.60
4^	" " 400.- " " 600.-	67.80	7.==	6.==	80.80	29.10	51.70
5^	" " 600.- " " 800.-	90.30	9.==	6.90	106.20	38.05	68.15
6^	" " 800.- " " 1000.-	112.80	9.==	6.90	128.70	45.55	83.15
7^	" " 1000.- " " 1200.-	135.30	9.==	6.90	151.20	53.05	98.15
8^	" " 1200.- " " 1400.-	157.80	9.80	7.20	174.80	61.10	113.70
9^	" " 1400.-	180.30	9.80	7.20	197.30	68.60	128.70

CLASSE DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE MENSILE	INVALIDITA' E VECCHIAIA (1)	DISOCCUPAZIONE (2)	TUBERCOLOSIS (3)	TOTALE (4)	QUOTA A CARICO DEL PERSONALE (5)	QUOTA A CARICO DELLA BANCA (6)
1^	fino a L. 150.-	5.65	5.==	4.==	14.65	4.50	10.15
2^	oltre L. 150.- fino a L. 250.-	9.40	5.==	5.==	19.40	5.==	14.40
3^	" " 250.- " " 400.-	15.05	7.==	6.==	28.05	6.50	21.55
4^	" " 400.- " " 600.-	22.60	7.==	6.==	35.60	6.50	29.10
5^	" " 600.- " " 800.-	30.10	9.==	6.90	46.==	7.95	38.05
6^	" " 800.- " " 1000.-	37.60	9.==	6.90	53.50	7.95	45.55
7^	" " 1000.- " " 1200.-	45.10	9.==	6.90	61.==	7.95	53.05
8^	" " 1200.- " " 1400.-	52.60	9.80	7.20	69.60	8.50	61.10
9^	" " 1400.-	60.10	9.80	7.20	77.10	8.50	68.60

Personale non di ruolo

CLASSE DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI				QUOTA A CARICO DEL PERSONALE (5)	QUOTA A CARICO DELLA BANCA (6)
		INVALIDITA' E VECCHIAIA (1)	DISOCCUPAZIONE (2)	TUBERCOLOSIS (3)	TOTALE (4)		
1^	fino a L. 150.-	16.95	5.==	4.==	25.95	10.15	15.80
2^	oltre L. 150.- fino a L. 250.-	28.20	5.==	5.==	38.20	14.40	23.80
3^	" " 250.- " " 400.-	45.15	7.==	6.==	58.15	21.55	36.60
4^	" " 400.- " " 600.-	67.80	7.==	6.==	80.80	29.10	51.70
5^	" " 600.- " " 800.-	90.30	9.==	6.90	106.20	38.05	68.15
6^	" " 800.- " " 1000.-	112.80	9.==	6.90	128.70	45.55	83.15
7^	" " 1000.- " " 1200.-	135.30	9.==	6.90	151.20	53.05	98.15
8^	" " 1200.- " " 1400.-	157.80	9.80	7.20	174.80	61.10	113.70
9^	" " 1400.-	180.30	9.80	7.20	197.30	68.60	128.70

(1) da accreditare a "Conti Diversi"

(2)+(3) da versare alla Sede competente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

(5) da trattenere al personale (col.n.12 del mod.pers.1)

(6) da annotare per ogni dipendente nella colonna "note" del mod.pers.1

Allegato al n.16: MENSILITA' DI EMERGENZA

a) Dal mese di settembre 1943 ad oggi sono state corrisposte al personale di Roma delle mensilità di emergenza, secondo il prospetto che segue:

- a n. 807 dipendenti del personale di ruolo tre mensilità;
- a n. 1360 dipendenti fuori ruolo (aggregati, in prova e avventizi) da una a tre mensilità come dal seguente dettaglio:

glio.

<u>celibi</u> -	{	n. 661	- 1	mensilità
		" 277	- 2	"
		" 160	- 3	"
<u>coniugati</u> -	{	" 210	- 2	"
		" 52	- 3	"
		n.1360		

Nei riguardi del personale fuori ruolo è stata seguita la norma di anticipare per i celibi una mensilità per ogni anno di servizio prestato; per i coniugati una mensilità per ogni anno di servizio prestato, minimo due.

- b) Le mensilità corrisposte erano costituite dalla retribuzione netta individuale e dall'ammontare degli assegni famigliari.
- c) Nessuna somma è stata fino ad ora rimborsata, in rapporto all'eccezionale costo della vita in Roma e ai gravi disagi economici cui è soggetto il personale.
- d) Non risulta che siano state emanate disposizioni di ordine generale per il rimborso delle mensilità anticipate.

Un'altra mensilità di retribuzione comprensiva degli assegni famigliari era stata anticipata indistintamente a tutti i dipendenti nell'ottobre us. Essa è stata peraltro trasformata in gratificazione straordinaria dall'art.7 del Contratto Collettivo 22 novembre 1943 di cui si allega estratto.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA' GIORNALIERE DI PRESENZA E PER ALTRE PROVVIDENZE DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 22 novembre 1943, in Padova, fra la Confederazione Fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Prof. CARLO FABRIZI, assistito dal Direttore Confederale avv. Mario Giustiniani e dal Dr. Franco Della Giusta, e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione rappresentata dal suo Commissario Rag. ALFONSO TROTTA, assistito dal rag. Raoul Sammuri e dall'avv. Gustavo Tacconi;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6 o m i s s i s

Art. 7 - Quanto è stato corrisposto al personale dalle aziende in relazione all'invito rivolto nell'ottobre scorso d'intesa fra le due Confederazioni, viene considerato erogato a titolo di gratificazione straordinaria, non soggetta pertanto a rimborso da parte dei singoli beneficiari, fino alla concorrenza di una mensilità comprensiva di un importo pari agli assegni familiari.

Art. 8 - o m i s s i s

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Il Commissario - CARLO FABRIZI

per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE

Il Commissario - ALFONSO TROTTA

- 25 -

Allegato al n.17:ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE CENTRALE
E LE DIPENDENZE DI ROMA ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 1944

I dati che seguono comprendono anche gli assenti per malattia,
per richiamo alle armi e per altre cause.

PERSONALE IN RUOLOGrado I:

- | | |
|------------------------|------|
| a) Segretario Generale | n. 1 |
| b) Direttori Centrali | n. 3 |

Grado II:

- | | | |
|---|---|-------|
| a) Condirettori Centrali | } | n. 17 |
| b) Vice Direttori Centrali | | |
| Ispettori Centrali | | |
| Direttori di Sede | | |
| c) Capi Servizio Centrali di I ^a categoria | | |
| d) Direttori di Filiali di I ^a categoria | | |
| Condirettori di Sede | | |

Grado III:

- | | | |
|--|---|-------|
| a) Capi Servizio Centrali di 2 ^a categoria | } | n. 27 |
| Ispettori di I ^a categoria | | |
| b) Vice Direttori di Sede | | |
| c) Direttori di Filiali di 2 ^a categoria | | |
| d) Condirettori di Filiali di I ^a categoria | | |

4157

./.

- 26 -

Grado IV:

- a) Capi Ufficio Centrali
Ispettori di 2^a categoria
Condirettori di Filiali di 2^a categoria
Vice Direttori di Filiali di 1^a categoria
- b) Direttori di Succursali
Vice Direttori di Filiali di 2^a categoria

n. 60

Grado V:

- a) Vice Capi Ufficio Centrali
Vice Ispettori
- b) Reggenti di Agenzie di 1^a categoria
Capi Ufficio di 1^a categoria
- c) Reggenti di Agenzie di 2^a categoria
Capi Ufficio di 2^a categoria

n. 115

Grado VI:

- a) Vice Reggenti di Agenzie
Vice Capi Ufficio
- b) Primi Ragionieri Segretari
Ragionieri Segretari
- c) Cassieri principali

n. 122

n. -

Grado VII:

- a) Primi cassieri
- b) Cassieri
Vice Ragionieri Segretari

n. 21

(n. 109

4156

./.

-27-

Grado VIII:

a) Vice Cassieri	{ n. 20
b) Applicati di I^ categoria	{ n. 59
c) Applicati di 2^ categoria	
b) Applicate di I^ categoria	{ n. 74
c) Applicate di II^ categoria	

Grado IX:

Primi commessi	{ n. 19
Autisti	(n. 2
Telefoniste	(n. 26
Commessi di cassa	
Commessi	{ n. 69
Custodi	
Vice Commessi	

PERSONALE FUORI RUOLOAggregati:

Impiegati	(n. 90
Cassieri	{ n. 7
Vice Cassieri	
Commessi di cassa	(n. 24
Commessi	(n. 35
Impiegate	(n. 54
Telefoniste	(n. 1

4155

./.

-28 -

Prova:

Funzionari	(n. 5
Impiegati	(n.44
Cassieri	{ n. 3
Vice Cassieri	
Impiegate	(n.40
Telefoniste	(n. -
Commessi cassa	(n. 7
Commessi	(n. 8

Avventizi:

Impiegati	(n.81
Cassieri	{ n. 4
Vice Cassieri	
Impiegate	(n.54
Telefoniste	(n. 1
Commessi cassa	(n. 5
Commessi	(n.27

Avventizi assunti in sostituzione
di richiamati alle armi:

Impiegati	(n.87
Cassieri	{ n. 5
Vice Cassieri	
Impiegate	(n.272
Telefoniste	(n. 2
Commessi cassa	(n. 8
Commessi	(n.52

4154

./.

- 29 -

Guardiani notturni e personale di fatica:

Guardie notturne
Operai

{ n. 9

Pulizia locali

(n. 1

RIEPILOGO

Totale personale in ruolo	n. 744
" " fuori ruolo	" 926

Totale generale	n. 1670
	=====

4153

Allegato al n.18: DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L'INQUADRAMENTO
GERARCHICO E LO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIE-
GATI

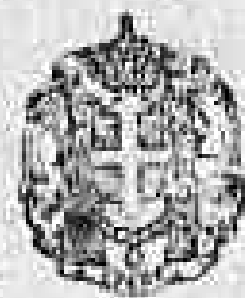
Tali disposizioni si ricavano dal Regolamento per il personale, il quale fa richiamo per alcune materie al R.D.L. 13 novembre 1924 n.1825 sul Contratto d'impiego privato, e agli appositi contratti collettivi.

Si allegano il Regolamento predetto, la legge sul Contratto di impiego privato e copia dei contratti collettivi in vigore presso la Banca, ossia quello riguardante il trattamento economico del personale fuori ruolo in data 8 gennaio 1941; quello relativo al rapporto di lavoro degli operai, guardie notturne e personale di fatica in data 10 novembre 1936 e il contratto integrativo in data 24 giugno 1938 valevole per Roma e provincia.

Si allega inoltre copia del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale.

6 sub allegati

2134



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

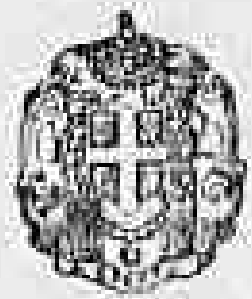
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE CENTRALE: ROMA

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

1942-XX

4151



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
SEDE CENTRALE: ROMA

**REGOLAMENTO
PER IL PERSONALE**

1942-XX

4150

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1.

A capo di tutti i servizi e del personale della Banca sta il Direttore Generale il quale è nominato con Decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 2.

A norma degli articoli 35 e 47 dello Statuto, il Direttore Generale è coadiuvato ed assistito dal Segretario Generale e dai Direttori Centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate dal Regolamento dei Servizi Direttivi Centrali, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, il Direttore Generale è sostituito, a tutti gli effetti, dal Segretario Generale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Direttore Centrale più anziano di grado.

Tanto il Segretario Generale come i Direttori Centrali — a norma dell'articolo 20 dello Statuto — sono, su proposta del Direttore Generale, nominati anche senza periodo di prova dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il trattamento pure su proposta del Direttore Generale, entro i limiti massimi approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

— 4 —

Sempre a norma dello Statuto, sono nominati, anche senza periodo di prova, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, i Condirettori Centrali, i Vice Direttori Centrali, gli Ispettori Centrali, i Direttori di Sede, i Capi Servizio Centrali di prima categoria, i Direttori di Filiali di prima categoria e i Condirettori di Sede. Il Consiglio di Amministrazione ne determina altresì il trattamento su proposta del Direttore Generale, entro i limiti massimi approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Del pari, il Consiglio provvede, su proposta del Direttore Generale, alle promozioni a tutti i gradi e qualifiche predette, anche senza periodo di prova.

Art. 3.

Il personale della Banca Nazionale del Lavoro è classificato come segue:

- a) personale di ruolo;
- b) personale aggregato;
- c) personale avventizio.

Al personale di ruolo si applica il trattamento di previdenza e quiescenza previsto e disciplinato dall'apposito « Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza ».

Al personale aggregato e a quello avventizio non si applica il trattamento di previdenza e quiescenza di cui al comma precedente. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego, al personale aggregato e avventizio spettano le indennità previste dalle vigenti leggi sull'impiego privato.

Il rapporto di lavoro degli operai, guardie notturne e personale di fatica è regolato dagli appositi contratti collettivi.

Art. 4.

Il personale di ruolo è distribuito gerarchicamente nei seguenti gradi:

- GRADO I a) Segretario Generale
 b) Direttori Centrali

— 5 —

- GRADO II a) Condirettori Centrali
b) Vice Direttori Centrali - Ispettori Centrali -
Direttori di Sede
c) Capi Servizio Centrali di prima categoria
d) Direttori di Filiali di prima categoria - Condi-
rettori di Sede
- GRADO III a) Capi Servizio Centrali di seconda categoria -
Ispettori di prima categoria
b) Vice Direttori di Sede
c) Direttori di Filiali di seconda categoria
d) Condirettori di Filiali di prima categoria
e) Vice Direttori di Filiali di prima categoria
- GRADO IV a) Capi Ufficio Centrali - Ispettori di seconda ca-
tegoria
b) Direttori di Succursali - Vice Direttori di Fi-
liali di seconda categoria
- GRADO V a) Vice Capi Ufficio Centrali - Vice Ispettori
b) Reggenti di Agenzie di prima categoria -
Capi Ufficio di prima categoria
c) Reggenti di Agenzie di seconda categoria -
Capi Ufficio di seconda categoria
- GRADO VI a) Vice Reggenti di Agenzie - Vice Capi Ufficio
b) Primi Ragionieri Segretari - Cassieri principali
c) Ragionieri Segretari
- GRADO VII a) Primi cassieri
b) Vice Ragionieri Segretari - Cassieri
- GRADO VIII a) Vice Cassieri
b) Applicati di prima categoria
c) Applicati di seconda categoria
- GRADO IX a) Primi commessi - Commessi di cassa - Telefo-
niste - Autisti
b) Commessi - Custodi
c) Vice commessi.

kel

4148

— 6 —

L'ordine sopra indicato determina la gerarchia fra i vari gradi, ed entro ciascun grado fra le varie qualifiche. A parità di qualifica, la gerarchia è determinata dall'anzianità di grado.

Il personale di qualunque grado, fatta eccezione per quello di primo grado, può essere destinato a disimpegnare mansioni diverse anche se pertinenti a qualifiche inferiori.

La destinazione prevista nel comma precedente non dà diritto a speciali retribuzioni nè al mantenimento di quegli eventuali assegni speciali attribuiti per le funzioni in precedenza esercitate.

CAPO II

Ammissione in servizio e nomine

Art. 5

Per essere ammesso a far parte del personale dell'Istituto è necessario:

- a) essere cittadino italiano e non appartenere alla razza ebraica;
- b) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;
- c) non avere oltrepassato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni disposte dalle leggi vigenti a favore dei benemeriti della Guerra e della Causa Fascista;
- d) risultare di buona condotta civile e morale;
- e) essere di sana e robusta costituzione fisica da accertarsi, ove occorra, da un sanitario scelto dall'Istituto.

Il Comitato Esecutivo può derogare al limite massimo di età in casi eccezionali, quando si tratti di personale da assumere per mansioni direttive o di cassa.

Il personale di cassa deve aver compiuto il ventunesimo anno di età.

- 7 -

Art. 6

Gli aspiranti devono presentare:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato generale negativo del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;
- 4) certificato degli studi compiuti;
- 5) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista;
- 6) certificato dei servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche o private;
- 7) consenso delle persone che legalmente li rappresentano, se trattasi di minorenni;
- 8) certificato dello stato di famiglia.

Il personale maschile deve presentare anche un documento ufficiale dal quale risulti la sua posizione rispetto al servizio militare.

Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare se loro parenti od affini fino al terzo grado facciano già parte dell'Istituto.

Art. 7.

Escluso il personale di grado primo e secondo, nominato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2, ed escluso altresì il personale avventizio, la prima assunzione in servizio di tutto il personale ha luogo sempre a titolo di prova ed è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale.

Può essere assunto in prova soltanto il personale che abbia compiuto il ventunesimo anno di età e, ove si tratti di personale maschile, che abbia adempiuto agli obblighi di leva.

L'assegno da corrispondersi durante il periodo di prova è fissato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale.

— 8 —

Il periodo di prova dura un anno; il Direttore Generale può in casi particolari prorogare la prova di non oltre un anno. Di tale proroga verrà data comunicazione scritta all'impiegato entro i tre mesi dalla scadenza del primo anno.

L'assunzione in prova dovrà essere partecipata per iscritto all'interessato, con l'indicazione dell'assegno che gli sarà stabilito.

Durante il periodo di prova, il personale può essere licenziato, in qualsiasi momento, senza diritto ad indennità salvo quelle che possano competergli a norma delle leggi sull'impiego privato.

In casi eccezionali, e per assunzioni del personale di grado terzo, quarto e quinto, di provata esperienza ed avente già svolto funzioni similari presso altri Istituti di credito, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, potrà, in deroga alle disposizioni di carattere generale, autorizzare la nomina in ruolo, senza periodo di prova, con il grado fissato dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con l'eventuale riconoscimento, ai soli effetti della determinazione degli emolumenti, di anzianità convenzionale.

Art. 8.

Salva l'eccezione prevista dall'art. 2 e dall'ultimo comma dell'art. 7, l'impiegato, trascorso con esito favorevole il periodo di prova, è nominato, con deliberazione del Comitato Esecutivo, nel personale aggregato con la retribuzione che verrà stabilita dal Comitato stesso.

La nomina verrà comunicata all'impiegato per iscritto, con l'indicazione del trattamento economico.

L'impiegato può anche essere nominato direttamente nel personale di ruolo quando concorrano suoi meriti speciali e riconosciute esigenze della Banca.

Se il periodo di prova si chiude con esito negativo, l'impiegato è licenziato e nessuna indennità gli è dovuta salvo quelle che possano competergli a norma delle vigenti leggi sull'impiego privato.

— 9 —

Art. 9.

La nomina in ruolo avviene normalmente mediante passaggio dal personale aggregato e con deliberazione del Comitato Esecutivo.

All'atto della nomina in ruolo l'impiegato è classificato in uno dei gradi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Della nomina verrà data all'impiegato partecipazione scritta, con l'indicazione del grado e della qualifica assegnatigli e dello stipendio e accessori.

Dalla data di decorrenza della nomina in ruolo l'impiegato ha diritto al trattamento di previdenza e quiescenza previsto dall'apposito Regolamento. Non si computa agli effetti dell'applicazione di tale trattamento il tempo del servizio comunque prestato anteriormente. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego, le eventuali indennità spettanti per il servizio comunque prestato anteriormente alla data di decorrenza della nomina in ruolo verranno calcolate nella misura prevista dalle leggi vigenti sull'impiego privato e sulla base della retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio.

Per gli impiegati in ruolo al 31 dicembre 1934-XIII, si continuerà, agli effetti del computo delle indennità tutte spettanti a norma dell'apposito Regolamento di previdenza e quiescenza in caso di cessazione dal servizio, a calcolare l'anzianità dal giorno dell'assunzione in servizio, anziché da quello dell'ammissione in ruolo.

Art. 10

Per l'ammissione ai primi due gradi di cui all'art. 4 è necessario il diploma di laurea rilasciato da istituti di istruzione superiore; per quella ai successivi quattro gradi il diploma di istituto medio superiore; per quella ai gradi settimo ed ottavo il diploma di istituto medio inferiore; per quella al grado nono la licenza elementare.

— 10 —

In casi eccezionali e di riconosciuta capacità, potranno essere ammessi ai gradi predetti persone sfornite del relativo titolo di studio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 11

L'assunzione del personale avventizio è fatta dal Direttore Generale, che ne determina di volta in volta il trattamento economico.

Qualora non sia diversamente disposto dal presente Regolamento, al personale avventizio si applicheranno le disposizioni delle vigenti leggi sull'impiego privato.

Il personale avventizio può essere licenziato in qualsiasi momento dal Direttore Generale, con le indennità eventualmente spettanti a norma delle leggi medesime.

Art. 12

Con l'assunzione in servizio il personale si intende impegnato all'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari dell'Istituto.

Art. 13

All'atto della nomina ad aggregato o in ruolo, l'impiegato deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai Suoi Reali Successori, che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, che adempierò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene, e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego ».

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

— 11 —

Giuro di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Il giuramento deve essere prestato, con l'assistenza di due testimoni, davanti al Direttore Generale o al Segretario Generale, se si tratta di impiegato della Sede Centrale o di dirigente di filiale, e davanti al dirigente locale, se si tratta di impiegato presso le dipendenze.

Del prestato giuramento viene redatto verbale.

CAPO III

Aumenti di stipendio e promozioni per il personale di ruolo

Art. 14

La nomina in ruolo per ciascun grado è fatta, di regola, a cominciare dallo stipendio iniziale.

Tuttavia, quando si tratti di impiegati che hanno prestato servizio in istituti di credito o in pubbliche amministrazioni, può essere loro riconosciuta un'anzianità convenzionale ai soli effetti della determinazione dello stipendio.

Di ogni benemerita di Guerra o per la Causa Fascista deve essere tenuto conto, agli effetti dell'anzianità convenzionale, a norma e nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

Art. 15

Gli aumenti periodici di stipendio nello stesso grado vengono conferiti per anzianità, subordinatamente alla constatazione del lodevole servizio e della buona condotta.

Essi possono essere anticipati di un anno per ragioni di merito dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale.

4145

— 12 —

Art. 16

Salvo quanto è disposto dall'art. 2 per le promozioni ai gradi primo e secondo e per l'assegnazione delle qualifiche previste in detti gradi, le promozioni agli altri gradi sono fatte per merito ed a scelta e vengono deliberate dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale.

L'assegnazione delle qualifiche gerarchicamente superiori previste per gli altri gradi avviene per merito congiunto all'anzianità, qualora sia superato favorevolmente il periodo di esperimento di cui all'art. 18 ed è disposta dal Direttore Generale.

Le promozioni di grado non possono avvenire se non trascorsi almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore; in casi eccezionali e di riconosciuta capacità il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, potrà abbreviare di un anno il periodo necessario per la promozione al grado superiore.

Il Comitato Esecutivo, in casi eccezionali e sempre su proposta del Direttore Generale, può inoltre promuovere al grado superiore anche personale avente qualifica inferiore a quella massima prevista per il grado cui l'impiegato appartiene.

All'impiegato promosso di grado verrà di regola assegnata la qualifica gerarchicamente più bassa prevista per il nuovo grado. Eccezionalmente all'impiegato promosso potrà essere attribuita una qualifica superiore a quella iniziale del nuovo grado purchè concorrano particolari requisiti di merito ed esigenze della Banca. Agli effetti economici l'impiegato verrà inquadrato nel gruppo di stipendio non inferiore a quello che egli percepiva al momento della promozione, ma l'anzianità di grado viene computata dalla data della promozione.

Art. 17

In casi eccezionali e per riconosciuta capacità, potranno essere promossi al grado superiore anche impiegati sforniti del titolo di studio richiesto dall'art. 10 per detto grado.

— 13 —

Art. 18

L'impiegato promosso al grado superiore, tranne che si tratti di promozioni al primo e al secondo grado, sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno.

Durante l'esperimento l'impiegato mantiene la remunerazione che percepiva nel grado inferiore, ma gli verrà in più corrisposto un assegno di carica quando questo sia previsto dalle tabelle organiche del grado superiore, o un assegno personale da fissarsi dal Comitato Esecutivo.

Tale assegno cessa al termine della prova.

Art. 19

Nel caso di conferma, il periodo trascorso in esperimento viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità di grado, e della conferma stessa viene data all'impiegato partecipazione scritta.

Nel caso in cui l'esperimento non abbia esito favorevole, l'impiegato riprende il grado e la qualifica che precedentemente occupava senza diritto ad alcuna indennità.

CAPO IV

Retribuzioni ed emolumenti

Art. 20

Il personale di grado primo e secondo viene retribuito in base al trattamento fissato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, entro i limiti massimi approvati per ciascun grado dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il rimanente personale di ruolo è retribuito in conformità della tabella organica annessa al presente Regolamento.

4144

— 14 —

Art. 21

Oltre lo stipendio, a tutto il personale verranno corrisposti gli assegni famigliari nella misura e con le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate in materia.

Al personale di ruolo può essere corrisposto, con deliberazione del Comitato Esecutivo, uno speciale assegno di carica nei limiti previsti dalla tabella, e, in relazione esclusiva al merito e alle funzioni ricoperte, uno speciale assegno personale la cui misura non potrà comunque eccedere i tre decimi della retribuzione.

Uno speciale assegno di rischio è stabilito per gli impiegati che abbiano per ragioni del loro ufficio gestione di denaro.

L'assegno di carica, di rischio o personale massimo stabilito per ciascun grado può essere assegnato soltanto al personale avente la qualifica più alta prevista per il grado stesso.

Art. 22

Lo stipendio e gli accessori sono pagati a mensilità posticipate.

Art. 23

Alla vigilia di Natale di ciascun anno è corrisposta a tutto il personale una mensilità di stipendio e accessori.

Questa mensilità è proporzionalmente ridotta in dodicesimi al personale assunto nel corso dell'anno.

Art. 24

In sede di approvazione del bilancio può dal Direttore Generale, nei limiti della somma all'uopo stanziata dal Comitato Esecutivo, essere concessa una gratificazione a tutti gli impiegati, esclusi quelli che non ne siano giudicati meritevoli.

— 15 —

Il Direttore Generale potrà inoltre concedere durante l'anno compensi straordinari a quegli impiegati che siansi distinti per eccezionale attività in occasione di compiti speciali.

CAPO V

Missioni e trasferimenti

Art. 25

All'impiegato di ruolo che, per ragioni di servizio, si rechi fuori della propria sede spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità giornaliera o diaria, la misura della quale è stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento.

La diaria del personale aggregato, in prova od avventizio, sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione Generale.

Art. 26

La diaria è di due specie:

- a) diaria con pernottamento;
- b) diaria senza pernottamento.

La diaria con pernottamento è corrisposta quando l'impiegato debba restare assente dalla sua residenza il giorno e la notte, e quella senza pernottamento quando l'assenza si limiti ad una giornata intera.

Nel caso in cui la missione si compia in un periodo superiore a due giorni solari, il giorno della partenza e quello del ritorno in sede verranno calcolati in base alla diaria senza pernottamento, se la partenza avvenga dopo le ore 14 ed il ritorno prima delle ore 20.

Se la partenza avvenga prima delle ore 14, l'impiegato avrà diritto ad una diaria con pernottamento e così pure vi avrà diritto se il ritorno avrà luogo dopo le ore 20.

— 16 —

Quando la missione non superi le ore quarantotto, ma l'impiegato sia rimasto assente due notti consecutive, esso avrà diritto in ogni caso ad una diaria con pernottamento e a due senza.

Nei casi in cui la missione sia compiuta in un sol giorno, sarà corrisposta l'intera diaria senza pernottamento soltanto se la durata della missione stessa, viaggio compreso, sia di almeno otto ore.

Quando la missione sia condotta a termine in uno spazio di tempo inferiore alle ore otto sarà invece corrisposta solo la metà della diaria predetta.

Quando la missione o l'incarico abbiano una durata superiore ad un mese la diaria sarà, dopo il primo mese, ridotta di un terzo, e dopo i cinque mesi successivi, della metà.

Art. 27

Le spese di viaggio sono soltanto quelle necessarie per acquistare biglietti in ferrovia, su piroscafi, su trams e su autobus intercomunali e per la classe all'impiegato assegnata dall'annessa tabella.

Ogni qualvolta se ne presenti la convenienza per l'Istituto, il Direttore Generale può consentire l'acquisto di biglietti di abbonamento o di carte di autorizzazione.

Art. 28

A titolo di rimborso spese per vettura, facchinaggio ed accessori viene corrisposto il dieci per cento sul prezzo del biglietto intero di viaggio.

Art. 29

Quando non esistano mezzi ordinari di trasporto, verrà corrisposta una indennità di chilometraggio nella misura stabilita dalla annessa tabella.

— 17 —

Art. 30

In caso di trasferimento il personale di ruolo e aggregato ha diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio, per la via più breve, per sé e per le persone di famiglia conviventi a carico, ivi compresa una persona di servizio;

b) a quello delle spese di trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) all'indennità di trasferta;

d) al rimborso dell'eventuale perdita della pigione di casa, in quanto non sia possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, per un periodo massimo di sei mesi.

La classe di viaggio sarà quella indicata nella tabella organica.

L'indennità di trasferta consisterà nel pagamento di una somma corrispondente a trenta diarie con pernottamento.

Qualora il trasferimento venga disposto a seguito di richiesta dell'impiegato, o in occasione di provvedimenti disciplinari a suo carico, può essere soppressa o limitata la corresponsione delle indennità o dei rimborsi previsti nel presente articolo.

Art. 31

Per le missioni all'estero e nelle colonie, l'indennità verrà fissata volta per volta dal Direttore Generale.

Art. 32

L'impiegato trasferito dovrà prendere effettivo servizio nel termine assegnatogli dal Direttore Generale. Ove ciò non avvenga neppure entro gli otto giorni successivi, l'impiegato sarà ritenuto dimissionario.

— 18 —

CAPO VI

Dei congedi e dell'aspettativa

Art. 33

Il personale di ruolo dell'Istituto ha diritto ad un congedo annuale ordinario, senza privazione di stipendio ed accessori, per una durata continuativa non superiore a giorni trenta, secondo il grado a cui esso appartiene.

La durata del congedo è stabilita dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Il personale aggregato ha diritto al congedo previsto dalle vigenti leggi sull'impiego privato, salvo più favorevole disposizione del Direttore Generale.

Art. 34

Per ragioni di servizio il Direttore Generale può interrompere il congedo annuale dell'impiegato, salvo a quest'ultimo il diritto di completare, entro l'anno solare in corso, il periodo stabilito dal presente Regolamento.

Art. 35

Il periodo di congedo cui il personale abbia in tutto o in parte rinunciato non può essere cumulato con quello dell'anno successivo.

La rinuncia deve risultare per iscritto e non conferisce all'impiegato diritto ad alcun indennizzo.

Art. 36

Qualora il congedo debba essere, per ragioni di servizio, interrotto, l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e relative diarie.

— 19 —

Art. 37

Al congedo ordinario continuativo potranno essere, in via eccezionale, sostituiti periodi di riposo più brevi, purchè, complessivamente, non si superi il periodo annuale stabilito.

Art. 38

L'assenza per causa di malattia deve essere, a cura dell'impiegato, immediatamente notificata al proprio ufficio.

Se la malattia duri più di tre giorni, sarà giustificata con certificato medico.

L'Istituto ha in ogni caso facoltà di controllo.

Art. 39

Il personale di ruolo può essere collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, per servizio militare.

Art. 40

Nel caso di infortunio o di malattia debitamente accertata il personale di ruolo è, a sua domanda o d'ufficio, posto in aspettativa.

L'aspettativa è data o concessa per un periodo massimo di due mesi ed è prorogabile, di volta in volta, fino ad un periodo massimo di un anno.

Durante i primi due mesi il personale di ruolo ha diritto alla corresponsione dell'intero stipendio ed accessori. Per i mesi successivi, e fino al termine massimo di sei mesi dall'inizio della malattia, lo stipendio ed accessori verranno corrisposti in misura della metà al personale di ruolo che appartenga all'Istituto da un tempo superiore ai cinque anni, e in misura di un terzo negli altri casi.

1111

— 20 —

Dopo sei mesi di aspettativa il personale non avrà più diritto alla corresponsione dello stipendio ed accessori, ma sarà, anche per il semestre successivo, conservato in servizio.

Trascorso questo secondo semestre senza che l'impiegato sia in grado di riprendere servizio, l'Istituto ha facoltà di esonerarlo ai sensi dell'art. 50.

A tale effetto il tempo trascorso in aspettativa per malattia o per infortunio è calcolato per intero durante i primi sei mesi e per la metà nei mesi successivi.

Il ritorno in servizio dopo l'aspettativa per malattia o per infortunio, ai sensi del presente articolo, è sempre subordinato a visita medica per mezzo di un fiduciario dell'Istituto.

Art. 41

Al personale aggregato o in prova sono applicabili, in caso di interruzione di servizio dovuta ad infortunio od a malattia, le disposizioni delle leggi vigenti sull'impiego privato.

Art. 42

Al personale di ruolo può essere accordata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, l'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi per motivi di famiglia.

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia, è sospesa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro assegno, e il tempo trascorso in tale stato non è valido ad alcun effetto.

Art. 43

Il personale di ruolo e aggregato, in caso di richiamo alle armi, ha diritto, oltre alla conservazione del posto, all'intera retribuzione ordinaria per i primi tre mesi e alla metà per quelli successivi.

Il tempo trascorso in servizio militare è, a tutti gli altri effetti, computato interamente.

— 21 —

Art. 44

L'impiegato che venga richiamato alle armi durante il periodo di prova di cui all'art. 7 avrà diritto allo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. Al ritorno in servizio presso la Banca, egli dovrà peraltro completare il suddetto periodo di prova.

Art. 45

Il personale di cui agli articoli 43 e 44, che non si presenti all'ufficio entro otto giorni dall'ottenuto congedo, è considerato dimissionario.

Art. 46

E' considerato parimenti dimissionario il personale che, senza autorizzazione del Comitato Esecutivo, abbia fatto domanda di essere richiamato sotto le armi o di prorogare la durata del suo servizio militare, sempre che la Nazione non si trovi in istato di guerra.

CAPO VII

Della cessazione del rapporto d'impiego

Art. 47

La cessazione dal servizio del personale di ruolo e aggregato avviene:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per dimissioni dichiarate d'ufficio;
- c) per esonero;
- d) per licenziamento;
- e) per morte.

4140

— 22 —

Art. 48

Le dimissioni volontarie dall'impiego debbono essere presentate per iscritto con preavviso di due mesi per il personale dei gradi primo, secondo e terzo, e di giorni quindici per il personale appartenente agli altri gradi.

L'impiegato che non adempie all'obbligo del preavviso o che abbandoni l'ufficio prima della scadenza, è tenuto al pagamento delle indennità stabilite a suo carico dalle leggi sull'impiego privato.

All'impiegato dimissionario competono soltanto lo stipendio ed accessori, compresi i ratei della mensilità di Natale, fino all'effettiva cessazione dal servizio, con esclusione di qualsiasi indennità e salvo il diritto al fondo di previdenza se si tratta di impiegato di ruolo.

Art. 49

L'impiegato, oltre i casi specificatamente preveduti nel presente Regolamento, può essere dichiarato dimissionario d'ufficio senza alcuna indennità:

- a) per l'assenza ingiustificata dall'ufficio per un periodo superiore agli otto giorni;
- b) per non avere assunto l'ufficio nei termini previsti dall'art. 32;
- c) per le incompatibilità di cui all'art. 65 ultimo capoverso e che non fossero state notificate al Direttore Generale.

La perdita della cittadinanza italiana porta di diritto al licenziamento senza indennità.

Art. 50

L'impiegato di ruolo od aggregato, che abbia compiuto il sessantesimo anno di età, o che venga a trovarsi nelle condi-

— 23 —

zioni previste dal quinto comma dell'art. 40, può a sua richiesta o d'ufficio essere esonerato dal servizio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo secondo le competenze previste dal comma c) dell'art. 52.

In tal caso egli ha diritto al trattamento previsto dal Regolamento di previdenza e quiescenza, se appartiene al personale di ruolo, o alle indennità previste dalle leggi sull'impiego privato se appartiene al personale aggregato.

Art. 51

L'esonero dal servizio, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo precedente, può aver luogo anche in confronto di quegli impiegati che, per sopravvenute insufficienze fisiche od intellettuali, non siano in grado di prestare opera proficua.

L'Istituto può sottoporre l'impiegato a perizia medica a mezzo di un sanitario di sua fiducia.

Art. 52

Il licenziamento del personale di ruolo e aggregato può avvenire:

- a) per provvedimento disciplinare (destituzione);
- b) per riduzione del personale;
- c) per insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, rispetto al personale di ruolo, e per insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale, per il personale aggregato.

Il licenziamento per i motivi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo comporta, per il personale di ruolo, il trattamento previsto dal Regolamento di previdenza e quiescenza,

4139

— 24 —

e per il personale aggregato, la liquidazione delle indennità previste dalle leggi sull'impiego privato.

Art. 53

La riduzione del personale deve essere deliberata su proposta del Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo secondo la rispettiva competenza prevista dal comma c) dell'articolo 52.

Fermo quanto prescrive la legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nella scelta del personale che sarà mantenuto in servizio, sarà data la preferenza, a parità di merito, di funzioni e di anzianità, ai benemeriti della Guerra e della Causa Fascista e ai padri di famiglia con prole.

Art. 54

Le indennità spettanti al personale di ruolo e aggregato in caso di cessazione dal servizio, non determinata da dimissioni o da provvedimento disciplinare, vengono aumentate nella misura prevista dalle leggi vigenti a favore di coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.

Art. 55

Il licenziamento per provvedimento disciplinare (destituzione) non potrà essere deliberato se non con l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 82 e 83 del presente Regolamento.

Esso non dà luogo ad alcuna indennità, salvo, per il personale di ruolo, il diritto al fondo di previdenza.

Art. 56

Nel caso di morte dell'impiegato, si applicano il trattamento e le norme previste dal Regolamento di previdenza e

— 25 —

quiescenza se si tratta di impiegato di ruolo, e il trattamento e le norme previste dalle leggi vigenti sull'impiego privato se si tratta di impiegato aggregato.

Art. 57

Nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione, al personale spetterà il trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 52.

Art. 58

In caso di cessazione dal servizio l'Istituto rilascerà un certificato di servizio contenente soltanto le indicazioni del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato presso l'Istituto e dei gradi ricoperti.

TITOLO II

DELLA DISCIPLINA

CAPO I

Dei doveri del personale

Art. 59

Tutti gli impiegati sono tenuti alla stretta osservanza dell'orario d'ufficio stabilito dal Direttore Generale, ed a supplire, senza compensi speciali, tanto superiori quanto inferiori di grado ogni qualvolta se ne presenti la necessità e ciò sia disposto dal Direttore Generale.

È altresì obbligo degli impiegati attendere a qualsiasi lavoro od incarico loro affidato ancorchè non rientri nelle rispet-

— 26 —

tive attribuzioni ordinarie (liquidazioni, rappresentanze, ispezioni, aggregazioni presso enti diversi, ecc.).

Nessun impiegato avrà diritto a compensi, sotto qualsiasi forma, per le proprie prestazioni speciali, anche di carattere professionale, in favore dell'Istituto o di suoi clienti, salva diversa deliberazione del Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

Tutto il personale dell'Istituto è obbligato ad osservare i regolamenti, gli ordini interni di servizio e le disposizioni tutte impartite dal Direttore Generale.

L'impiegato ha l'obbligo di fissare la propria residenza nel Comune dove ha sede lo stabilimento dell'Istituto presso il quale egli presta la sua opera.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere presentato per via gerarchica.

Art. 60

Il personale dell'Istituto deve attendere con diligenza ed assiduità alle mansioni affidategli e tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità tanto in ufficio quanto fuori di questo.

Art. 61

I capi dei servizi ed i dirigenti delle filiali debbono, senza ritardo, informare il Direttore Generale di ogni irregolarità che si verificasse negli uffici da loro dipendenti e di ogni infrazione che dal personale venisse fatta al presente Regolamento e alle disposizioni del Direttore Generale.

Art. 62

I capi dei servizi ed i dirigenti delle filiali sono responsabili del buon funzionamento degli uffici cui sono preposti.

— 27 —

Art. 63

Qualora un impiegato debba presentare denunce o querele contro estranei o contro qualsiasi altro impiegato dell'Istituto per fatti relativi al suo ufficio o sorti in occasione di questo, egli dovrà ottenere il consenso del Direttore Generale.

Art. 64

Il personale ha obbligo di custodire il segreto intorno agli atti d'ufficio.

Art. 65

È vietato agli impiegati:

- a) d'ingerirsi direttamente o indirettamente negli affari, di qualunque natura, che altri abbia con l'Istituto;
- b) di entrare in discussione o polemiche sopra argomenti relativi all'Istituto, senza speciale autorizzazione del Direttore Generale;
- c) di asportare carte o documenti d'ufficio senza regolare permesso;
- d) di attendere, durante le ore d'ufficio, ad occupazioni non attinenti al servizio e di valersi del personale dell'Istituto per incarichi privati;
- e) di prestare la propria opera fuori dell'Istituto, salva autorizzazione del Direttore Generale;
- f) di accettare, senza autorizzazione del Comitato Esecutivo da darsi caso per caso, cariche in enti morali o in società commerciali, e di esercitare qualsiasi professione, industria o commercio;

4137

— 28 —

g) di assentarsi dall'ufficio senza regolare permesso e di fumare durante le ore di servizio.

Non possono essere addetti allo stesso servizio con rapporti di dipendenza, o a servizi diversi dell'Istituto che abbiano rapporti di controllo, parenti od affini fino al terzo grado.

Art. 66

Non è ammesso il lavoro in orario straordinario, salvo casi di eccezionale necessità.

Art. 67

Il personale di servizio che debba prestare opera in giorno festivo ha diritto a un corrispondente numero di ore di riposo in altro giorno della settimana.

CAPO II

Dei provvedimenti disciplinari

Art. 68

I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati al personale sono:

- a) la riprensione verbale;
- b) la riprensione scritta;
- c) la multa per il personale di servizio;
- d) la sospensione di tutta o parte della retribuzione per un periodo non superiore ad un mese;
- e) la sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quindici giorni;

— 29 —

- f) la sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a due mesi;
- g) la retrocessione dal grado, per il personale di ruolo;
- h) la destituzione.

Art. 69

La riprensione verbale è applicata dal capo del servizio o dal direttore della filiale;

Di essa viene presa nota nel fascicolo personale dell'impiegato.

Art. 70

La riprensione scritta è applicata dal Direttore Generale e copia di essa viene allegata al fascicolo personale dell'impiegato.

Art. 71

La multa al personale di servizio non può superare l'importo di tre giornate di retribuzione.

L'ammontare della multa sarà trattenuto sulla retribuzione mensile.

Essa è applicata dal Direttore Generale.

Art. 72

Tutte le somme che, in conseguenza dei provvedimenti disciplinari, vengono trattenute sulle retribuzioni del personale, saranno devolute dal Comitato Esecutivo a favore di Opere di beneficenza o di assistenza.

4136

— 30 —

Art. 73

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d), e), f), g), h) dell'art. 68 sono presi dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo secondo che si tratti di personale appartenente ai primi due gradi dell'art. 4 o di personale appartenente agli altri gradi successivi.

I provvedimenti disciplinari saranno tutti annotati nel fascicolo personale e, tranne quelli di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 68, potranno essere pubblicati, per estratto, con ordine di servizio.

Art. 74

Quando il Direttore Generale ritenga che all'impiegato possa essere applicabile una delle sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 68, sottopone l'impiegato stesso a procedimento disciplinare e, tanto per le decisioni di sua competenza quanto per apprestare gli elementi di giudizio al Comitato Esecutivo o al Consiglio di Amministrazione, convoca la Commissione Consultiva agli effetti degli art. 82 e 83 del presente Regolamento.

Art. 75

L'impiegato che, dopo essere stato per due volte punito con una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 68, od anche per una sola volta con quella di cui alla lettera g) dell'articolo stesso, venga sottoposto a nuovo procedimento disciplinare, potrà essere senz'altro licenziato con gli effetti di cui all'art. 55 anche se la mancanza commessa importi una sanzione meno grave.

Art. 76

Il personale sottoposto a procedimento penale può, dal Direttore Generale, essere posto in aspettativa fino all'esito definitivo del giudizio.

— 31 —

Durante tale aspettativa potranno essergli mantenuti in tutto o in parte lo stipendio e gli assegni.

In caso di assoluzione l'impiegato sarà riammesso in servizio e gli verranno corrisposte le eventuali somme trattenute sulla retribuzione.

TITOLO III

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 77

Sotto la presidenza del Direttore Generale è costituita una Commissione Consultiva per i seguenti scopi:

- a) procedere in fine di ogni anno all'esame dei rapporti informativi per le proposte relative alla carriera di ciascun impiegato, esclusi quelli appartenenti ai gradi primo e secondo;
- b) esercitare le funzioni istruttorie nei procedimenti disciplinari che il Direttore Generale ritenga possano comportare l'applicazione di una delle sanzioni previste nelle lettere f), g), h) dell'art. 68.

Art. 78

La Commissione Consultiva è composta dal Direttore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale e dai Direttori Centrali. Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

Alle adunanze della Commissione interviene nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente il Consulente legale.

Le funzioni di segretario sono affidate al Segretario Generale o, in sua assenza, ad altro funzionario del grado primo all'uopo delegato dal Direttore Generale.

— 32 —

Art. 79

La Commissione Consultiva si aduna ordinariamente prima della fine di ogni anno per procedere all'esame di cui all'art. 77 lettera a), e straordinariamente ogni qualvolta il Direttore Generale la convochi.

Art. 80

Delle adunanze della Commissione, nei casi di cui alla lettera b) dell'art. 77, viene redatto verbale.

Art. 81

Agli scopi di cui alla lettera a) dell'art. 77, la Commissione esamina i fascicoli personali di ogni impiegato e le informazioni raccolte sulla sua capacità, attitudine, zelo e condotta. All'uopo, i dirigenti delle Filiali, entro il mese di novembre di ciascun anno, dovranno trasmettere al Direttore Generale le note informative su tutto il personale da essi dipendente, in base alle istruzioni che saranno loro impartite.

Sul personale addetto alla Sede Centrale, le informazioni scritte saranno date dai preposti ai rispettivi servizi.

Le note informative sugli impiegati appartenenti al grado secondo verranno redatte dal Direttore Generale con l'assistenza del Segretario Generale e per i Condirettori di Sede sentito il Direttore della Sede rispettiva.

Art. 82

All'impiegato che il Direttore Generale ritenga sottoporre a procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 74, dovranno essere, per iscritto, notificati e contestati i fatti che gli si addebitano mediante consegna diretta della relativa nota o mediante lettera raccomandata.

Nella stessa guisa gli verranno date tutte quelle comunicazioni che si renderanno necessarie durante il procedimento disciplinare.

— 33 —

L'impiegato ha diritto ad un termine di quindici giorni, successivi alla data di consegna delle note di cui sopra, per presentare memorie a difesa che dovranno da lui essere rimesse alla Segreteria Generale.

La Commissione ha facoltà di sentire l'impiegato, quando questi ne faccia espressa richiesta, e di procedere a tutte le indagini, accertamenti e verifiche che riterrà del caso.

Art. 83

Le proposte della Commissione formulate in seguito al procedimento di cui all'articolo precedente sono dal Direttore Generale comunicate al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo secondo la rispettiva competenza stabilita nel primo comma dell'art. 73.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo hanno la facoltà di invitare la Commissione a nuovi accertamenti e potranno sentire a loro volta l'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare.

TITOLO IV

DELLE CAUZIONI

Art. 84

Tutti gli impiegati che abbiano, per ragioni del loro ufficio, custodia o gestione di denaro o di valori, sono tenuti a prestare cauzione in quella misura che sarà stabilita caso per caso dal Comitato Esecutivo, nei limiti sotto indicati:

Cassieri principali	da L. 30.000.— a L. 50.000.—
Primi cassieri	» » 20.000.— » » 40.000.—
Cassieri	» » 15.000.— » » 30.000.—
Vice cassieri	» » 10.000.— » » 15.000.—
Commessi di cassa	» » 2.000.— » » 3.000.—
Personale avente altra qualifica	» » 2.000.— » » 20.000.—

4134

— 34 —

Tale cauzione dovrà essere prestata all'inizio della loro assunzione.

Art. 85

Le cauzioni sono prestate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o fondiari, al valore di borsa, oppure in contanti.

La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo durante il quale l'impiegato ricopre l'ufficio a cauzione.

Potrà essere consentito lo scambio di uno con altro titolo fra quelli ammessi per cauzione, purchè il valore complessivo di questa non venga alterato.

Art. 86

Gli impiegati con cauzione che cessano dall'ufficio dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale riconosceranno che la restituzione della cauzione non importa liberazione dalla loro responsabilità personale in conseguenza di quei fatti che eventualmente dovessero risultare imputabili alla loro gestione.

In caso di morte dell'impiegato con cauzione la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dai suoi eredi.

Art. 87

Il Comitato Esecutivo ha diritto di sospendere la restituzione totale o parziale della cauzione ogni qualvolta ricorrano, a suo giudizio, elementi di responsabilità civile a carico dell'impiegato.

Salvi i casi in cui, per l'accertamento di tale responsabilità, siano in corso procedure giudiziali o contestazioni con l'impiegato, la cauzione dovrà essere restituita per il personale di cassa entro quattro mesi, e per gli altri impiegati

— 35 —

entro un mese dalla data in cui ciascuno di essi cessò dall'appartenere all'Istituto o all'ufficio per il quale la cauzione era stata richiesta.

TITOLO V

Art. 88

Il Regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico di tutto il personale della Banca salvo le eventuali eccezioni o integrazioni previste in contratti collettivi.

Le disposizioni del Regolamento disciplinano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra la Banca e il personale.

4133

TABELLE ORGANICHE

4132

Queste tabelle non indicano la retribuzione attuale, per
chè mancano degli aumenti di carattere generale intervenuti nell'ultimo quinquennio.

Le tabelle riportanti la retribuzione attuale lorda sono state riprodotte alla voce n.1 - Stipendio base lordo attuale - del presente fascicolo.

TABELLA DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI

GRADI PRIMO E SECONDO:

Il trattamento dei funzionari di grado primo e secondo è fissato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, entro i limiti massimi approvati per ciascun grado dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

GRADO TERZO:

Stipendio iniziale	L. 20.813,—
dopo 3 anni	" 21.802,—
" 3 "	" 22.792,—
" 3 "	" 23.781,—
" 3 "	" 25.265,—
" 3 "	" 26.268,—

Eventuale assegno di carica fino a L. 7.000

GRADO QUARTO:

Stipendio iniziale	L. 16.151,—
dopo 3 anni	" 17.170,—
" 3 "	" 18.188,—
" 4 "	" 19.207,—
" 4 "	" 20.063,—
" 4 "	" 20.813,—

Eventuale assegno di carica fino a L. 6.000

GRADO QUINTO:

Qualifiche di cui alle lettere a) e b)

Stipendio iniziale	L. 15.225,—
dopo 3 anni	" 16.244,—
" 3 "	" 17.262,—
" 4 "	" 18.281,—
" 4 "	" 19.298,—
" 4 "	" 20.073,—

Eventuale assegno di carica fino a L. 2.750

4131

— 40 —

Qualifiche di cui alla lettera c)

Stipendio iniziale	L. 11.744,—
dopo 3 anni	" 12.782,—
" 3 "	" 13.643,—
" 3 "	" 14.577,—
" 4 "	" 15.595,—
" 4 "	" 16.614,—

Eventuale assegno di carica fino a L. 3.700

GRADO SESTO:

Stipendio iniziale	L. 8.750,—
dopo 2 anni	" 9.290,—
" 3 "	" 10.328,—
" 3 "	" 11.366,—
" 4 "	" 12.405,—
" 4 "	" 13.443,—
" 4 "	" 14.206,—
" 4 "	" 15.225,—

GRADO SETTIMO:

Stipendio iniziale	L. 8.496,—
dopo 2 anni	" 9.225,—
" 3 "	" 9.955,—
" 3 "	" 10.683,—
" 4 "	" 11.412,—
" 4 "	" 11.948,—
" 4 "	" 12.624,—
" 4 "	" 13.338,—

GRADO OTTAVO:

Qualifiche di cui alle lettere a) e b)

Stipendio iniziale	L. 7.401,—
dopo 2 anni	" 7.968,—
" 3 "	" 8.534,—
" 3 "	" 9.101,—
" 4 "	" 9.667,—
" 4 "	" 10.234,—
" 4 "	" 10.800,—
" 4 "	" 11.366,—

— 41 —

Qualifica di cui alla lettera c)

Stipendio iniziale	L. 6.352,—
dopo 2 anni	" 6.741,—
" 3 "	" 7.118,—
" 3 "	" 7.496,—
" 4 "	" 7.873,—
" 4 "	" 8.251,—
" 4 "	" 8.629,—
" 4 "	" 9.006,—

GRADO NONO:

Stipendio iniziale	L. 5.571,—
dopo 3 anni	" 5.864,—
" 3 "	" 6.157,—
" 3 "	" 6.450,—
" 4 "	" 6.741,—
" 4 "	" 7.024,—
" 4 "	" 7.307,—
" 4 "	" 7.590,—

Assegni di rischio*per il personale avente gestione di denaro o custodia di valori:*

Cassieri principali	da L. 4.000,— a L. 7.500,—
Primi cassieri	" " 3.000,— " " 6.500,—
Cassieri	" " 2.000,— " " 6.000,—
Vice cassieri	" " 1.500,— " " 4.000,—
Commessi di cassa	" " 1.000,— " " 3.000,—
Personale avente altra qualifica	" " 1.000,— " " 4.000,—

4130

— 42 —

TABELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERTA

	D I A R I E		Classe di viaggio	Indennità di chilometraggio per ogni dille- mento percorsa la strada ordina- ria non munita di mezzi di trasporto
	con pernotta- mento	senza pernotta- mento		
GRADI PRIMO E SECONDO: Il tratta- mento di trasferta dei funzionari di grado primo e secondo viene stabilito dal Consiglio di Ammi- nistrazione su proposta del Di- rettore Generale.				
GRADO III	95,—	63,—	I*	L. 2,—
GRADO IV	87,—	60,—		
GRADO V (Qualifiche di cui alle let- tere a) e b)	82,—	55,—		
GRADO V (Qualifiche di cui alla lettera c)	76,—	50,—	II*	L. 1,50
GRADI VI E VII	65,—	44,—		
GRADO VIII	60,—	38,—		
GRADO IX	55,—	33,—	III*	L. 1,—

4130

— 42 —

TABELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA

	D I A R I E		Classe di viaggio	Indennità di chilometraggio Per ogni chilo- metro percorso su strada ordina- ria con multa di metri di trasporto
	con pernotta- mento	senza pernotta- mento		
GRADI PRIMO E SECONDO: Il tratta- mento di trasferta dei funzionari di grado primo e secondo viene stabilito dal Consiglio di Ammi- nistrazione su proposta del Di- rettore Generale.				
GRADO III	104,—	63,—		
GRADO IV	92,—	60,—	I*	L. 2,—
GRADO V (Qualifiche di cui alle let- tere a) e b))	92,—	55,—		
GRADO V (Qualifiche di cui alla lettera c))	81,—	50,—		
GRADI VI E VII	69,—	44,—	II*	L. 1,50
GRADO VIII	69,—	41,—		
GRADO IX	58,—	35,—	III*	L. 1,—

1° maggio 1942-XX

TABELLA DELLE INDENNITA' DI TRASFERITA

	D I A R I E		Classe di viaggio	Indennità di chilometraggio Per ogni chilo- metro percorso su strada ordi- naria non mun- ta di mezzi di trasporto
	con pernotta- mento	senza pernotta- mento		
GRADI PRIMO E SECONDO: Il trattamento di trasferta dei funzionari di grado primo e secondo viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale				
GRADO III	136.-	82.-	I [^]	L. 3.-
GRADO IV	120.-	78.-		
GRADO V (Qualifiche di cui alle lettere a) e b)).	120.-	72.-		
GRADO V (Qualifiche di cui alla lettera c))	106.-	65.-	II [^]	L. 2.-
GRADI VI e VII	90.-	58.-		
GRADO VIII	90.-	54.-		
GRADO IX	75.-	46.-	III [^]	L. 1,50

— 43 —

TABELLA DEI CONGEDI ANNUALI

GRADI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO		30 giorni
GRADI SESTO E SETTIMO	nei primi cinque anni dalla data di assunzione	20 giorni
	oltre cinque anni e fino a dieci anni	25 »
	oltre i dieci anni	30 »
GRADO OTTAVO	nei primi tre anni dalla data di assunzione	15 giorni
	oltre tre anni e fino a dieci anni	20 »
	oltre i dieci anni	25 »
GRADO NONO	nei primi tre anni dalla data di assunzione	10 giorni
	oltre tre anni e fino a dieci anni	15 »
	oltre i dieci anni	20 »

£. 3.-

£. 2.-

£. 1.50

4127

— 45 —

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
CAPO I	" 3
" II - Ammissione in servizio e nomine	" 6
" III - Aument. di stipendio e promozioni per il per- sonale di ruolo	" 11
" IV - Retribuzioni ed emolumenti	" 13
" V - Missioni e trasferimenti	" 15
" VI - Dei congedi e dell'aspettativa	" 18
" VII - Della cessazione del rapporto d'impiego	" 21
TITOLO II - DELLA DISCIPLINA	" 25
CAPO I - Dei doveri del personale	" 25
" II - Dei provvedimenti disciplinari	" 28
TITOLO III - DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA	" 31
TITOLO IV - DELLE CAUZIONI	" 33
TITOLO V	" 35
Tabella degli stipendi ed assegni	" 39
Tabella delle indennità di trasferta	" 42
Tabella dei congedi annuali	" 43

Allegato alla lettera riservata del 10 gennaio 1941/XIX

TESTO DELL'ACCORDO IN DATA 8 GENNAIO 1941/XIX

ART. 1 = Con decorrenza 1° febbraio 1940/XVIII al personale tuttora in servizio e non di ruolo della Banca Nazionale del Lavoro si applica il trattamento economico previsto, per le rispettive mansioni, dalle tabelle relative ai gradi 7°, 8° e 9° del personale di ruolo, con le seguenti riduzioni percentuali:

a) riduzione del 15% per il personale maschile di età inferiore ai 21 anni, escluso quello di cui alla successiva lett. b), nonché al personale femminile di qualsiasi età;

b) riduzione del 10% al personale maschile di età inferiore ai 21 anni diplomato in ragioneria o in possesso di licenza liceale, nonché a tutto il restante personale maschile di età superiore ai 21 anni.

ART. 2 = Per i laureati e i diplomati, in ragioneria o in possesso di licenza liceale, agli effetti della applicazione del precedente articolo si prenderà a riferimento la tabella del grado 7°.

ART. 3 = Il primo scatto di tabella per il personale cui il presente accordo si riferisce avrà luogo dopo tre anni di servizio per i gradi 7° e 8°, e dopo quattro anni di servizio per il grado 9°.

ART. 4 = L'anzianità utile per gli scatti automatici di carriera decorre dal 1° febbraio 1940, e dalla data di assunzione per quelli assunti posteriormente.

ART. 5 = Al personale non di ruolo che alla data del 1° febbraio 1940/XVIII aveva una anzianità di almeno tre anni di servizio, il primo scatto sarà anticipato come appresso:

- a) per anzianità di almeno tre anni di servizio
e fino a 4 anni e $\frac{1}{2}$ 1 anno di anticipo;
- b) per anzianità da oltre 4 anni e $\frac{1}{2}$ e fino
ad anni 6 e $\frac{1}{2}$ 2 anni " "
- c) per anzianità superiore ad anni 6 e $\frac{1}{2}$. . . 3 anni " "

Per coloro che si trovino nella condizione indicata alla lettera c) del comma precedente, ed il cui trattamento economico sia riferito, in base all'art.1 del presente accordo, alle tabelle dei gradi 7° e 8°, il primo scatto di tabella si considera già maturato al 1° febbraio 1940/XVIII e pertanto l'anzianità per la maturazione del secondo scatto maturerà dalla data predetta.

ART. 6 = Nei riguardi del personale non di ruolo la cui retribuzione risulti già superiore al minimo spettante in applicazione del presente accordo, la eccedenza fra la retribuzione di fatto e quella minima suindicata sarà conservata come assegno personale, non assorbibile nei successivi scatti di carriera fino alla eventuale immissione in ruolo.

ART. 7 = La Banca Nazionale del Lavoro provvederà a dare attuazione alle norme contenute nel presente accordo a mezzo di atto amministrativo, previo benestare dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il giorno 24 (ventiquattro) il mese di giugno 1938/XVI in Roma, fra le seguenti Federazioni:

Federazione Nazionale Fascista degli Istituti di Credito di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico;

Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia e

Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri Privati;

Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari;

Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari,

rappresentate per delega dai rispettivi presidenti dal Comm. Avv. Alberto Vicinelli, Presidente della Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione.

e la

Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di Diritto Pubblico, rappresentata dal sig. Cerroti Filippo per delega del Commissario Ministeriale dr. Renato Rinaldi,

nonchè

Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito, rappresentata dal sig. Dante Maldi per delega del Commissario Ministeriale prof. Domenico Pellegrini Giampietro,

assistiti dal Segretario della Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione Avv. Arnaldo Fusco.

Visto il Contratto nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle aziende di credito, stipulato il 10 novembre 1936/XV e pubblicato ai sensi di legge per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1937, n.102 parte seconda, e per intero nell'allegato n.1123 al fascicolo n.152 in data 5 maggio 1937/XV del Bollet

22=

tino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni;

In attuazione di quanto previsto dall'art.11 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

si è stipulato il seguente contratto integrativo del Contratto Nazionale suindicato da valere per gli operai, guardie notturne e personale di fatica delle Banche di interesse nazionale, delle Aziende del Credito e degli Istituti Finanziari operanti nella provincia di Roma.

ART.1 - La misura della retribuzione per i lavoratori di età superiori ai 21 anni e che siano soggetti alla osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art.13 del contratto nazionale, viene così fissata anche durante il periodo di prova:

a) autisti ed operai	L. 750.= mensili
b) guardie notturne	" 680.= mensili
c) uomini di fatica di pulizia e di custodia	" 630.= mensili
d) donne addette alla pulizia	" 450.= mensili

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15%.

Le retribuzioni stabilite dal presente Contratto si intendono al lordo delle trattenute di legge.

ART.2 - Per le località non capoluogo di provincia, le retribuzioni di cui all'art.1 del presente contratto sono ridotte del 15%.

ART.3 - Alla Vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari al 10/30 della retribuzione mensile suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quelle eventualmente corrisposte dall'azienda.

ART.4 - I lavoratori soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art.13 del Contratto Nazionale e nei limiti del Contratto stesso previsti, sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestate.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata dai precedenti articoli in corrispondenza delle diverse mansioni, per il numero mensile delle ore di lavoro

(3)

(1/12 di quello annuale) stabilito dall'art.13 del Contratto Nazionale.

ART.5 - Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia e per riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di L. 4.50 per ciascuna notte di sostituzione.

ART.6 - I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono lavori di pulizia, osserveranno l'orario massimo complessivo di ore 9.30 giornaliere ed avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusive mansioni di guardia.

ART.7 - Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art.1 del predente Contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

ART.8 - Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del Contratto nazionale di lavoro che osservava in precedenza un orario di lavoro superiore a quello stabilito dall'art.13 del Contratto stesso, l'eventuale eccedenza per la paga già percepita in corrispettivo dell'orario più elevato preesistente, in confronto di quella stabilita dal presente contratto sarà conservata individualmente ai singoli interessati come "assegno ad personam".

ART.9 - In attuazione dell'art.9, secondo comma, del Contratto nazionale stabilisce che l'ammontare delle multe applicate al personale sarà versato a fine anno dalle aziende alla Federazione dei Fasci di Combattimento a favore delle opere del Regime.

ART.10 - In attuazione dell'art.28 del Contratto nazionale si stabilisce che il trattamento economico più favorevole derivante da pattuizione individuale o aziendale viene conservato individualmente ai lavoratori già in servizio al 20 maggio 1937/XV.

ART.11 - Il presente Contratto integrativo entra in vigore dal 1° giugno 1938/XVI esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto nazionale di lavoro indicato in premessa del quale forma parte integrante, valendo per sua disdetta l'eventuale disdetta del Contratto nazionale stesso.

4120./.

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE BANCHE DI PROVINCIA E
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI BANCHIERI PRIVATI
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE BANCHE POPOLARI
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

(Il Delegato)
(Avv. Alberto Vicinelli)

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
DA ISTITUTI E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO

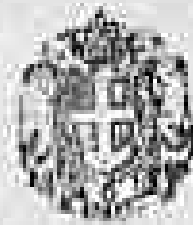
(Il Delegato)
(sig. Cerroti Filippo)

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIEN-
DE DEL CREDITO

(Il Delegato)
(sig. Maldi Dante)

2184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Sede Centrale: ROMA

REGOLAMENTO

per il trattamento di previdenza e di quiescenza
del personale di ruolo

Gennaio 1939 - XVII

4118



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Sede Centrale: ROMA

REGOLAMENTO

per il trattamento di previdenza e di quiescenza
del personale di ruolo

Gennaio 1939 - XVII

4117

Art. 1

Agli effetti del trattamento di previdenza è istituito a favore del personale di ruolo della Banca un Fondo che si suddivide in altrettanti conti individuali. Alla costituzione del predetto Fondo viene provveduto mediante:

- a) l'importo delle ritenute mensili a carico di ciascun impiegato nella misura del 3 per cento del cumulo degli assegni a qualunque titolo percepiti;
- b) il contributo mensile della Banca nella misura del 7 per cento del cumulo degli assegni di cui sopra;
- c) le quote proporzionali di straordinarie assegnazioni, donazioni o lasciti, da determinarsi come appresso e da accreditarsi alla fine di ogni anno;
- d) gli interessi sulle somme accumulate, nella misura da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non inferiore all'uno per cento sotto al tasso ufficiale e da capitalizzarsi semestralmente.

Le straordinarie assegnazioni, donazioni o lasciti di cui al precedente comma c) debbono essere ripartite alla fine di ogni anno fra tutto il personale che a tale epoca gode del trattamento di previdenza, in ragione diretta del complesso degli assegni mensili da ciascuno percepiti.

— 4 —

Art. 2

Il fondo di previdenza non è cedibile; esso s'intende di pieno diritto vincolato a favore della Banca, quale fondo di rivalsa per debiti dell'impiegato verso la Banca stessa.

Il fondo non può essere anticipato nè in tutto nè in parte al personale in servizio, salvo la destinazione prevista dall'art. 5.

È consentito tuttavia al personale di ritirare gli interessi che vengono semestralmente a maturazione.

Art. 3

Il fondo di previdenza sarà liquidato a favore del titolare all'atto della cessazione del rapporto d'impiego e l'importo relativo diviene disponibile, salvi i diritti della Banca per eventuali crediti, dopo che la liquidazione sia stata approvata dal Comitato Esecutivo.

Art. 4

In caso di morte il fondo di previdenza viene assegnato agli eredi testamentari o ai legatari speciali, o in mancanza, agli eredi legittimi, ma non oltre il quarto grado di parentela.

In mancanza degli eredi legittimi di tale grado, l'importo del fondo, considerato come assegnazione straordinaria, viene attribuito ai conti individuali con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

- 5 -

Art. 5

Gli impiegati possono ottenere che i premi relativi a polizze di assicurazione sulla vita, stipulate in qualsiasi forma, vengano corrisposti con prelevamenti dal loro fondo di previdenza nei limiti del 50 per cento dell'annuo importo della ritenuta e del contributo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.

La Banca potrà inoltre eccezionalmente consentire prelevamenti fino ad un quarto dell'intero fondo individuale all'impiegato che dimostri di avere già pagate più annualità di premi di assicurazione sulla vita per polizze in essere, o a quello che devolva l'importo dei prelevamenti stessi al conseguimento della proprietà dell'abitazione, o all'estinzione o alla riduzione del mutuo fondiario gravante sull'abitazione stessa.

In entrambi i casi previsti dal comma precedente la concessione è limitata al personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio in ruolo, la decisione spetta insindacabilmente al Comitato Esecutivo e la Banca ha piena facoltà di accertare in qualsiasi momento che le somme prelevate abbiano avuto la destinazione stabilita.

Art. 6

Nel caso di cessazione dal servizio per i motivi contemplati dal Regolamento per il Personale negli art. 50 e 51, nelle lettere b) e c) dell'art. 52, e nell'art. 57, all'impiegato di ruolo che abbia compiuto cinque anni di servizio in ruolo spetta, oltre al fondo di previdenza di cui ai precedenti articoli ed a titolo

— 6 —

di integrazione, una indennità in capitale pari ad un terzo dell'ammontare raggiunto dal fondo stesso all'atto della cessazione dal servizio.

La stessa indennità spetta, in caso di morte, agli eredi dell'impiegato di ruolo indicati nell'art. 4 del presente Regolamento.

Agli effetti del computo della predetta indennità, si deduce dall'ammontare del fondo di previdenza risultante all'atto della liquidazione, l'importo delle eventuali contribuzioni volontarie che — col consenso dell'Amministrazione — siano state dall'impiegato effettuate sul proprio fondo; si aggiunge invece, senza corrisposta di interesse, l'importo dei prelevamenti eseguiti ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7

Nel caso di cessazione dal servizio per uno dei motivi di cui al primo comma del precedente articolo, all'impiegato di ruolo è dovuta, senza pregiudizio delle somme ed indennità a lui spettanti ai termini degli articoli precedenti, oltre alle indennità di preavviso previste dalle leggi sull'impiego privato e oltre allo intero stipendio e agli altri assegni del mese in corso (ivi compresi i ratei maturati della mensilità di Natale), una indennità di licenziamento stabilita come segue:

a) nel caso che l'impiegato non abbia raggiunto i cinque anni di servizio in ruolo, un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua complessiva per ogni anno di servizio in ruolo, con un minimo di due dodicesimi;

- 7 -

b) nel caso che l'impiegato abbia raggiunto i cinque anni di servizio in ruolo, oltre all'indennità di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua complessiva per ogni anno di servizio in ruolo, una indennità supplementare pari a un ventesimo dell'ultima retribuzione annua complessiva per ogni anno di servizio in ruolo prestato oltre i cinque.

Per la determinazione della indennità di cui sopra la retribuzione annua complessiva dell'impiegato deve comprendere, oltre allo stipendio e agli altri assegni mensili a qualunque titolo percepiti, l'importo della mensilità di Natale, il contributo della Banca al fondo di previdenza, nonché la media delle gratificazioni percepite nell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto i tre anni di servizio in ruolo, la media delle gratificazioni da lui percepite.

Sono dovute inoltre, per il periodo di servizio comunque prestato anteriormente alla data di decorrenza della nomina in ruolo, le indennità previste dalle leggi sull'impiego privato. In tal caso la retribuzione annua complessiva da prendersi per base per il computo delle indennità dovute in corrispondenza del servizio anteriore alla ammissione in ruolo, sarà determinata con i criteri specificati nel comma precedente, con esclusione però del contributo della Banca al fondo di previdenza.

Per le frazioni di anno l'indennità di licenziamento concernente il periodo di ruolo viene ragguagliata a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato oltre gli anni interi. A tale effetti la frazione di mese viene equiparata a mese intero.

In caso di morte dell'impiegato di ruolo, le indennità di cui al presente articolo spettano agli eredi indicati nell'art. 4 del presente Regolamento.

— 8 —

Art. 8

Per gli impiegati in ruolo al 31 dicembre 1934-XIII, si continuerà, agli effetti del computo delle indennità tutte spettanti a norma degli art. 6 e 7 del presente Regolamento in caso di cessazione dal servizio, a calcolare l'anzianità dal giorno dell'assunzione in servizio, anzichè da quello dell'ammissione in ruolo.

Allegato al n.19 : INFORMAZIONI SUSSIDIARIE

Si ritiene opportuno fare presente:

- 1) che le tabelle degli stipendi e degli assegni contenute nel Regolamento per il personale e nei contratti collettivi di cui all'allegato n.18 non comprendono le maggiorazioni di carattere generale intervenute nell'ultimo quinquennio. Donde le differenze fra le cifre contenute nelle tabelle stesse e quelle indicate all'allegato n.1 - Stipendio base lordo attuale;
- 2) che nell'agosto 1943 sono state abrogate le disposizioni dell'art.5 lettere a) e b) del Regolamento per il personale, che ponevano fra i requisiti per l'assunzione in servizio la non appartenenza alla razza ebraica e l'iscrizione al partito fascista;
- 3) che sono state del pari abrogate nell'agosto dello scorso anno le disposizioni che limitavano la carriera del personale non coniugato.

N.B. - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEL PERSONALE
ADDETTO A SEDI DIVERSE DA ROMA

- 1°) Al personale fuori Roma non viene corrisposta la indennità mensa (L.25.= coniugati e L.15.= celibi, al giorno) di cui è stato detto alla voce n.8 - Compensi vari. In rapporto alla situazione locale il personale fuori Roma beneficia di altre provvidenze, di norma inferiori, concordate tra tutti gli istituti di credito del luogo.
- 2°) La retribuzione lorda del personale fuori Roma è sottoposta ad una riduzione e cioè sul decimo di essa si applica una decurtazione del 10%, 25%, 40%, 50% in rapporto alla popolazione del comune di residenza. Precisamente si applica la riduzione del 10% quando la popolazione varia da 100.000 a 499.999; del 25% nel caso di popolazione da 50.000 a 99.999; del 40% nel caso di popolazione da 20.000 a 49.999; del 50% quando il numero della popolazione è inferiore a 20.000. Nel caso di città con popolazione superiore a 500.000 nessuna riduzione viene applicata.
- 3°) Al personale in servizio nelle sedi della Banca che non sono state dichiarate soggette ad offese nemiche l'indennità di presenza, di cui è stato detto alla voce n.5 - Indennità di bombardamento o di allarme, viene corrisposta in misura inferiore, e precisamente:

I. Impiegati di qualsiasi grado

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) Uomini | L. 11.= |
| b) Uomini minori di 18 anni e donne | " 6.= |

II. Operai e personale di fatica

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) Uomini | L. 10.= |
| b) Uomini minori di 18 anni e donne | " 5.= |



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - CAPITALE L. 402.000.000

SEDE CENTRALE: ROMA

C. P. C. Roma N. 17559

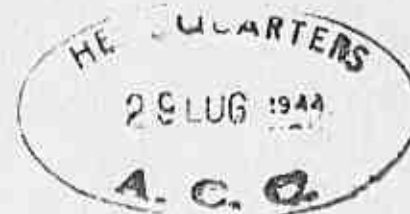
Centralino 489.031 (Numero multiplo)

Indirizzo telegrafico «DIRBANCOPER»
Casella Postale D. 1148

Roma, li 28 luglio 1944

Via Vittorio Veneto, 119

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub-Commission
APO 394



R O M A

In relazione alla lettera 21 corrente di codesta Sub-Commission, lettera pervenuta a questa Direzione Generale sol tanto nella mattinata di stamane, predisponiamo subito gli e lementi che ci sono stati richiesti; facciamo presente però che la preparazione del prospetto relativo sarà piuttosto laboriosa data la complessità dei dati in questione.

Distintamente.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale

Translation

Regarding your letter of the 21st which only this morning reached us, we ~~from~~ inform you that we will attend to the matter immediately; however ~~it~~ it will require quite a bit of work for the figures requested.

4112



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO-CAPITALE L.402.000.000
SEDE CENTRALE: ROMA

C. P. C. Roma N. 17559

Centralino 489,031 (Numero multiplo)

Indirizzo telegrafico « DIRBANCOPER »
Casella Postale D 1148

URGENTE

Roma, li 5 agosto 1944 19

Via Vittorio Veneto, 119

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub-Commission
APO 394

R O M A

Trattamento economico del personale

Di seguito alla nostra lettera del 28 del mese scorso e in evasione alla richiesta formulata da codesta Commissione con nota in data 21 luglio, si trasmette il complesso dei dati richiesti circa il trattamento economico attuale del personale di questa Banca.

Le risposte alle domande formulate sono contenute negli acclusi 19 allegati, ciascuno dei quali corrisponde per numero e per materia ai numeri e alle voci elencate nella lettera sopra richiamata del 21 luglio us. Un ulteriore allegato, il n.20, fornisce le notizie richieste dall'ultimo capoverso della medesima lettera.

Per ogni allegato è stata acclusa copia delle disposizioni di legge, di regolamento o contratto collettivo, in base alle quali i provvedimenti sono stati attuati.

Distintamente.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Generale

4111

n. 20 allegati
con relativi sub allegati